

# SOMMARIO

	GU 11/2003 <i>Pagina</i>
Elenco dei mandatarî abilitati.....	2102
Regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Pane di Altamura) .....	2109
Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee	
• Sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2003 nel procedimento C-361/01 P ( <i>Kik</i> ).....	2139
Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee	
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione ampliata) del 12 luglio 2001 nella causa T-120/99 ( <i>Kik</i> ).....	2199
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 3 luglio 2003 nella causa T-129/01 ( <i>Bud/Budmen</i> ).....	2237
Informazioni OMPI	
• Notifica L'Aia n. 56.....	2271
• Notifica L'Aia n. 57.....	2271
• Notifica Nizza n. 115.....	2273
• Notifica Nizza n. 116.....	2273
• Notifica Locarno n. 54.....	2275
• Notifica Locarno n. 55.....	2275
Varie	
• Notifica UPOV n. 88.....	2279

LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA  
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR  
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM  
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT  
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)

LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE  
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET  
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L'OFFICE  
DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR  
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L'UFFICIO  
PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO  
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

*(Véase también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die  
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the  
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l'Office /  
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell'Ufficio)*

*nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 1/95, p. 16  
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 7-8/99, p. 1003  
nº 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 9/02, p. 1636  
nº 12/02, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 3/03, p. 525*

**PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:**  
**Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento  
sobre la marca comunitaria**  
**Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der  
Gemeinschaftsmarkenverordnung**  
**List of professional representatives according to Article 89 Community Trade  
Mark Regulation**  
**Liste des mandataires agréés conformément à l'article 89 du règlement  
sur la marque communautaire**  
**Elenco dei mandatarî abilitati ai sensi dell'articolo 89 del regolamento  
sul marchio comunitario**

**Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni**

**België / Belgique**

(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)

HAENEL, Etta (DE)  
WINTER, BRANDL, FÜRNISS,  
HÜBNER, RÖSS, KAISER, POLTE  
PARTNERSCHAFT PATENT- UND  
RECHTSANWALTSKANZLEI  
Alois-Steinecker-Str. 22  
D-85354 Freising

**Deutschland**

FLEUCHAUS, Michael (DE)  
WALLINGER & PARTNER  
Zweibrückenstr. 2  
D-80331 München  
  
FRITZ, Monica (DE)  
WUESTHOFF & WUESTHOFF  
Schweigerstr. 2  
D-81541 München

JÄGER, Gerhard Fred (DE)  
c/o Messer Griesheim GmbH  
Patent- Lizenz- und Markenabteilung  
Fritz-Kattle-Str. 6  
D-65933 Frankfurt am Main

KLIX, Norman (DE)  
FROHWITTER PATENT- UND  
RECHTSANWÄLTE  
Possartstr. 20  
D-81679 München

KOBIAKO, Iouri (RU)  
FROHWITTER PATENT- UND  
RECHTSANWÄLTE  
Possartstr. 20  
D-81679 München

KUNST, Manuel (DE)  
MAUCHER, BÖRJES & KOLLEGEN  
Dreikönigstr. 13  
D-79102 Freiburg

LATZA, Elke (DE)  
Frankfurter Str. 13  
D-74072 Heilbronn

LIEBELT, Ansgar (DE)  
MAUCHER, BÖRJES & KOLLEGEN  
Dreikönigstr. 13  
D-79102 Freiburg

RUSS, Holger (DE)  
Obere Burghalde 6  
D-71229 Leonberg

RÖDER, Richard (DE)  
ISENBRUCK / BÖSL / HÖRSCHLER /  
WICHMANN / HUHN  
Prinzregentenstr. 68  
D-81675 München

SCHULTE, Konrad (DE)  
Lindenweg 11  
D-67269 Grünstadt

WEGENER, Mark (DE)  
WITTE, WELLER & PARTNER  
Rotebühlstr. 121  
D-70178 Stuttgart

ZURHORST, Stefan (DE)  
Hügelstr. 1  
D-71554 Weissach i.T.

VON HOMEYER, Anders (DE)  
UEXKÜLL & STOLBERG  
Beselerstr. 4  
D-22607 Hamburg

## France

PAVEC, Solange (FR)  
NOVAGRAAF FRANCE  
122, rue Edouard Vaillant  
F-92593 Levallois Perret Cédex

## Ireland

BRENNAN, Eimer Mary (IE)  
CRUICKSHANK & CO  
1 Holles Street  
IE-2 Dublin

O'CONNOR, Michael (IE)  
CRUICKSHANK & CO  
1 Holles Street  
IE-2 Dublin  
PAUL, Richard (IE)  
MURGITROYD & COMPANY  
Unit 1, Block 8  
Blanchardstown Corporate Park  
Cruiserath Road  
IE-15 Dublin  
TUNNEY, Hazel (IE)  
CRUICKSHANK & CO  
1 Holles Street  
IE-2 Dublin

## Nederland

(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)

## United Kingdom

ADAMS, Katy Helen (GB)  
DIAGEO PLC  
8 Henrietta Place  
London W1G 0NB  
United Kingdom  
CLOUGHLEY, Peter Andrew (GB)  
MILLER STURT KENYON  
9 John Street  
London WC1N 2ES  
United Kingdom  
JONES, Ithel Rhys (GB)  
WYNNE-JONES & JAMES  
Essex Place  
22 Rodney Road  
Cheltenham GL50 1JJ  
United Kingdom  
MOONEAPILLAY, Benjamin Richard (GB)  
CLIFFORD CHANCE LLP  
10 Upper Bank Street  
London E14 5JJ  
United Kingdom  
MORAN, Paula (IE)  
OLSWANG  
90 High Holborn  
London WC1V 6XX  
United Kingdom

## Benelux

CORBIAU, Valérie (BE)  
OFFICE KIRKPATRICK  
Avenue Wolfers, 32  
B-1310 La Hulpe  
FLUIT, Jeroen (NL)  
ASML NETHERLANDS B.V.  
De Run 1110  
NL-5503 La Veldhoven  
HOUBEN, Christiaan H.W.F (NL)  
EXTER POLAK & CHARLOUIS B.V.  
Sir Winston Churchilllaan 295A  
Postbus 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

JENNEN, Peter Leonardus Hendricus (NL)  
EXTER POLAK & CHARLOUIS  
Sir Winston Churchilllaan 295A  
NL-2288 DC Rijswijk

KIHN, Henri (LU)  
OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A  
234 route d'Arlon B.P. 48  
L-8001 Strassen

LANGENHUIJSEN, Bastiaan (NL)  
Patentwerk Vestiging  
Koninginnenlaan 26  
NL-5211 WG 's-Hertogenbosch

MAAS, Abraham Johannes (NL)  
ASML NETHERLANDS B.V  
Corporate Intellectual Property Department  
De Run 6501  
NL-5504 DR Veldhoven

POSTMA, Rob (NL)  
ASML NETHERLANDS B.V  
Corporate Intellectual Property Department  
De Run 6501  
NL-5504 DR Veldhoven

SEITZ, Holger F.K. (NL)  
EXTER POLAK & CHARLOUIS B.V  
Sir Winston Churchilllaan 295A  
Postbus 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

TIMMERMAN, Manuel (BE)  
OFFICE PARETTE (FRED MAES) S.C.A.  
Avenue Gabrielle Petit, 2  
B-7940 Brugelette

VERMEULEN, Martijn (NL)  
EXTER POLAK & CHARLOUIS B.V.  
Sir Winston Churchilllaan 295A  
Postbus 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

VOOGT, Eric (NL)  
ASML NETHERLANDS B.V  
Corporate Intellectual Property Department  
De Run 6501  
NL-5504 DR Veldhoven

VAN GALEN, Sophie (BE)  
OFFICE PARETTE (FRED MAES) S.C.A.  
Avenue Gabrielle Petit, 2  
B-7940 Brugelette

## **Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche**

### **België / Belgique**

(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)

### **Deutschland**

BIEBER, Björn (DE)  
PATENTANWÄLTE BOCK & BIEBER GBR  
Albert-Einstein-Str. 6  
D-07745 Jena

BOCK, Gerhard (DE)  
PATENTANWÄLTE BOCK & BIEBER GBR  
Albert-Einstein-Str. 6  
D-07745 Jena

EPPING, Wilhelm (DE)  
EPPING HERMANN FISCHER  
PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH  
Ridlerstr. 55  
D-80339 München

FISCHER, Volker (DE)  
EPPING HERMANN FISCHER  
PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH  
Ridlerstr. 55  
D-80339 München

HACKEL, Stefanie (DE)  
GIESECKE & DEVRIENT GMBH  
Prinzregentenstr. 159  
D-81677 München

HELLMICH, Wolfgang (DE)  
Ernsbergerstr. 14  
D-81241 München

HERMANN, Uwe (DE)  
EPPING HERMANN FISCHER  
PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH  
Ridlerstr. 55  
D-80339 München

KAUFFMANN, Wolfgang (DE)  
Haslacher Weg 15  
D-71126 Gäufelden

LETTENBERGER, Michael (DE)  
EPPING HERMANN FISCHER  
PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH  
Ridlerstr. 55  
D-80339 München

SCHACHTNER, Richard (DE)  
EPPING HERMANN FISCHER  
PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH  
Ridlerstr. 55  
D-80339 München

STRASSE, Joachim (DE)  
Schenkermaierweg 16  
D-84364 Bad Birnbach

SÄGER, Manfred (DE)  
Hotterstr. 13  
D-80331 München

TACK, Jens (DE)  
Hohenzollernstr. 77  
D-80796 München

## **España**

FERNÁNDEZ-PALACIOS CLAVO, Luis  
Javier (ES)  
GOMEZ ACEBO POMBO  
C/ José de la Cámara, 5-2º  
E-41018 Sevilla

SZÁSZ, Tibor Josef (AT)  
Monte Paraiso, 19  
Sitio de Calahonda (Marbella)  
E-29649 Mijas Costa (Málaga)

## **France**

BOYLE, Patrick Marcus (GB)  
CABINET PLASSERAUD  
84, rue d'Amsterdam  
F-75440 Paris Cedex

FERAY, Valérie (FR)  
FERAY LENNE CONSEIL  
44/52, rue de la Justice  
F-75020 Paris

FERNANDEZ, Francis (FR)  
PSA PEUGEOT CITROËN  
Centre Technique de Vélizy  
Route de Gizy  
F-78140 Vélizy Villacoublay

HADJADJ-CAZIER, Nathalie (FR)  
EY LAW  
Tour Ernst & Young  
F-92037 Paris La Défense Cedex

LENNE, Laurence (FR)  
FERAY LENNE CONSEIL  
44/52, rue de la Justice  
F-75020 Paris

MACHINET, Emmanuelle (FR)  
CABINET BEAU DE LOMENIE  
158, rue de L'Université  
F-75007 Paris

ROUSSEL, Sophie (FR)  
FERAY LENNE CONSEIL  
44-52, rue de la Justice  
F-75020 Paris

## **Ireland**

MURPHY, Ray (IE)  
2 Ballygoran Court  
IE-Celbridge, Co. Kildare

## **Italia**

LOVISETTO, Alessandra (IT)  
LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI &  
PARTNERS S.R.L.  
Viale Corassori, 72  
I-41100 Modena

NANNARELLI, Monica Alba (IT)  
STUDIO CIONI & PIPPARELLI  
Via Quadronno, 6  
I-20122 Milano

## **Nederland**

(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)

## **Suomi/Finland**

EKSTRÖM, Kirsi Helena (FI)  
TeliaSonera Finland Oyj  
CTO's Office/patents and trademarks  
PO Box 16  
FIN-00051 Helsinki

## **Sverige**

LUNDMARK, Inger (SE)  
AB ELECTROLUX , GROUP  
INTELLECTUAL PROPERTY  
S.t Göransgatan 143  
S-105 45 Stockholm

## **United Kingdom**

COLE, Paul Gilbert (GB)  
LUCAS & CO  
135 Westhall Road  
Warlingham, CR6 9HJ  
United Kingdom

COLLINGWOOD, Anthony Robert (GB)  
LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE  
Highbank House  
Exchange Street  
Stockport SK3 0ET  
United Kingdom

CONNOR, Terence Kevin (GB)  
73 Gloucester Avenue  
Sidcup, DA15 7EB  
United Kingdom

COOPER, Derek Robert (GB)  
MARKS & CLERK  
144 New Walk  
Leicester LE1 7JA  
United Kingdom

COWAN, David Robert (GB)  
WITHERS & ROGERS  
Goldings House  
2 Hays Lane  
London SE1 2HW  
United Kingdom

GOULD-HACKER, Joseph Lawrence (GB)  
JENSEN & SON  
366-368 Old Street  
London EC1V 9LT  
United Kingdom

HALLAM, Arnold Vincent (GB)  
MARKS & CLERK  
5 The Quadrant  
Coventry CV1 2EL  
United Kingdom

HEALY, Cecilia Patricia (GB)  
MARKS & CLERK  
5 The Quadrant  
Coventry CV1 2EL  
United Kingdom

HIDDLESTON, Richard Mark (GB)  
CLIFFORD CHANCE LLP  
10 Upper Bank Street  
London E14 5JJ  
United Kingdom

LAMBERT, Ian Robert (GB)  
LLOYD WISE, MCNEIGHT &  
LAWRENCE  
Highbank House  
Exchange Street  
Stockport, SK3 0ET  
United Kingdom

LAWRENCE, John Gordon (GB)  
LLOYD WISE, MCNEIGHT &  
LAWRENCE  
Highbank House  
Exchange Street  
Stockport SK3 0ET  
United Kingdom

LETY-ADAMS, Emilie Eloise (FR)  
CLIFFORD CHANCE LLP  
10 Upper Bank Street  
London E14 5JJ  
United Kingdom

MCCALLUM, Graeme David (GB)  
LLOYD WISE, MCNEIGHT &  
LAWRENCE  
Highbank House  
Exchange Street  
Stockport, SK3 0ET  
United Kingdom

MOLYNEAUX, Martyn William (GB)  
WILDMAN, HARROLD, ALLEN &  
DIXON LLP  
11th Floor, Tower 3  
Clements Inn  
London WC2A 2AZ  
United Kingdom

MOORE, David Simon (GB)  
JENSEN & SON  
366-368 Old Street  
London EC1V 9LT  
United Kingdom

MOORE, Derek (GB)  
JENSEN & SON  
366-368 Old Street  
London EC1V 9LT  
United Kingdom

ROBERTSON, James Alexander (GB)  
LLOYD WISE, MCNEIGHT &  
LAWRENCE  
Highbank House  
Exchange Street  
Stockport, SK3 0ET  
United Kingdom

SMITH, Geoffrey Edward (GB)  
GES INTELLECTUAL PROPERTY  
SERVICES  
58 Hazlewell Road  
London SW15 6LR  
United Kingdom

SPOOR, Brian (GB)  
MARKS & CLERK  
144 New Walk  
Leicester LE1 7JA  
United Kingdom

STAGG, Diana Christine (GB)  
MARKS & CLERK  
144 New Walk  
Leicester LE1 7JA  
United Kingdom

TATHAM, David Heathcote (GB)  
113 Rivermead Court  
Ranelagh Gardens  
London SW6 3SB  
United Kingdom

WANT, Clifford James (GB)  
WILDMAN, HARROLD, ALLEN &  
DIXON LLP  
11th Floor, Tower 3  
Clements Inn  
London WC2A 2AZ  
United Kingdom

## **Benelux**

HERKUL, Petra (NL)  
MERKENBUREAU BOUMA B.V.  
Beursplein 37  
NL-3011 AA Rotterdam

MAJOEWSKY, Willem Folkert (NL)  
PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY &  
STANDARDS  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

RUBENS, Gilles Egbert Arnold Louis (NL)  
Landmark  
Smaragdweg 2  
NL-3817 GM Amersfoort

VAN DER LINDEN VAN  
SPRANKHUIZEN-VAN DE MAST, Judith  
C.M. (NL)  
Campina B.V.  
Hogeweg 9  
NL-5301 LB Zaltbommel

**Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni**

**Deutschland**

EISELE, Eberhard (DE)  
PATENTANWÄLTE EISELE, OTTEN,  
ROTH & DOBLER  
Karlstr. 8  
D-88212 Ravensburg  
  
HARTMANN, Heinrich (DE)  
PHILIPS CORPORATE INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Kreutzkamp 6B  
D-21465 Reinbek

**United Kingdom**

KERR, Simonne June (GB)  
POTTS, KERR & CO.  
P.O. Box 688  
Ascot SL5 8YT  
United Kingdom

**PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:**  
**Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78**  
**del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios**  
**Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78**  
**der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung**  
**Special list of professional representatives according to Article 78**  
**Community Designs Regulation**  
**Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l'article 78**  
**du règlement sur les dessins ou modèles communautaires**  
**Elenco speciale di mandatarî abilitati ai sensi dell'articolo 78**  
**del regolamento sui disegni e modelli comunitari**

**Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni**

**Italia**

CAPASSO, Olga (IT)  
DE SIMONE & PARTNERS S.P.A.  
Via Vincenzo Bellini, 20  
I-00198 Roma

WALLIN, Nicholas James (GB)  
BT GROUP LEGAL SERVICES,  
INTELLECTUAL PROPERTY  
DEPARTMENT  
8th Floor  
Holborn Centre  
120 Holborn  
London EC1N 2TE  
United Kingdom

**United Kingdom**

GILES, David Eric (GB)  
STRATAGEM IPM  
Fosters Wing  
Anstey Hall  
Maris Lane  
Trumpington CB2 2LG  
United Kingdom

**Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni**

**Ireland**

PAUL, Richard (IE)  
MURGITROYD & COMPANY  
Unit 1, Block 8  
Blanchardstown Corporate Park  
Cruiserath Road  
IE-15 Dublin

**REGOLAMENTO (CE) N.  
1291/2003 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 luglio 2003**

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Pane di Altamura)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine protetta la denominazione «Pane di Altamura».
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4.
- (3) In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee<sup>(3)</sup> degli elementi principali della domanda di registrazione per il «Pane di Altamura», la Repubblica ellenica ha inviato alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L'opposizione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento

to. Nel caso di una denominazione di origine, la produzione, la trasformazione e l'elaborazione devono infatti effettuarsi nell'area geografica delimitata. Come risulta dal disciplinare, il Pane di Altamura è prodotto con una materia prima, la semola, proveniente da cinque comuni diversi: Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervo Murge, mentre l'area di trasformazione in pane è limitata al comune di Altamura.

- (4) In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee degli elementi principali della domanda di registrazione per il «Pane di Altamura», la Repubblica portoghese ha inviato alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L'opposizione era motivata dagli stessi argomenti addotti dalla Repubblica ellenica. Veniva inoltre precisato che la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta come indicazione geografica protetta e non come denominazione di origine protetta.

- (5) Le dichiarazioni di opposizione della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese erano ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra loro conformemente alle rispettive procedure interne.

- (6) La Repubblica italiana ha risposto alle dichiarazioni di opposizione presentate dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica portoghese affermando di essere d'accordo con le osservazioni formulate. Essa ha aggiunto che la discrepanza tra la delimitazione dell'area di produzione della materia prima e di molitura e quella dell'area di produzione del pane era dovuta esclusivamente ad un errore materiale e ha presentato una nuova redazione del paragrafo della scheda riassuntiva concernente la delimitazione dell'area geografica, secondo cui l'area di produzione del Pane di Altamura coincide con l'area di produzione della materia prima.

- (7) La Repubblica ellenica ha risposto che essa non aveva più alcuna obiezione contro la registrazione della denominazione «Pane di Altamura».
- (8) La Repubblica portoghese ha risposto che essa manteneva il proprio disaccordo nei confronti della registrazione della denominazione «Pane di Altamura» quale denominazione di origine protetta. Non riteneva infatti appropriato che il nome geografico «Altamura» potesse riferirsi ad un prodotto originario di tutta l'area geografica corrispondente ai cinque comuni sopra menzionati. La scheda riassuntiva conteneva in effetti degli elementi comprovanti che solo il comune di Altamura aveva una reputazione per la fabbricazione del pane e non l'intera regione. Per questi vari motivi considerava che la denominazione suddetta avrebbe dovuto essere registrata come indicazione geografica protetta.
- (9) La Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Pane di Altamura», quale denominazione di origine, modificata rispetto alla domanda iniziale. L'area geografica di produzione del pane corrisponde al territorio dei cinque comuni sopra menzionati e coincide quindi con l'area geografica di produzione della materia prima.
- (10) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese entro il termine di tre mesi, la Commissione deve prendere una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15.
- (11) La Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità. Il comitato scientifico ha ritenuto che «le caratteristiche relative al Pane di Altamura presentate nella domanda si riferiscono non solo al comune d'Altamura ma anche ad aree specifiche situate al di fuori di questo comune nelle quali si effettuano pure la produzione, la trasformazione e l'elaborazione. L'ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani, la qualità delle materie prime e della produzione, come pure la tradizione che risale al medioevo, possono considerarsi uniformi

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 156 del 30.5.2001, pag. 10.



nell'intera area designata nella domanda». Il comitato scientifico ha stimato che la domanda risponde alle esigenze dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2081/92. Esso ha aggiunto che l'utilizzazione del nome geografico di un comune per designare un'area geografica di denominazione di origine diversa e a tal fine definita è relativamente frequente e accettabile sul piano giuridico, purché giustificata.

(12) La Commissione ha preso atto del parere emesso a titolo consultivo dal comitato scientifico. Essa ritiene ammissibili le spiegazioni fornite dalle autorità italiane. Inoltre, l'analisi formale del disciplinare relativo alla denominazione «Pane di Altamura» non ha evidenziato alcun errore manifesto di valutazione.

(13) Tale denominazione può essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto denominazione di origine protetta.

(14) L'allegato I del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/2003<sup>(5)</sup>.

(15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere delle comitati di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione che figura nell'allegato I del presente regolamento, la quale è iscritta come denominazione di origine protet-

ta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Gli elementi principali del disciplinare figurano nell'allegato II. Essi sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (cfr. nota 3).

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

Per la Commissione  
Franz Fischler  
Membro della Commissione

### ALLEGATO I

#### PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria, della biscotteria

ITALIA

Pane di Altamura (DOP).

### ALLEGATO II

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE:  
ARTICOLO 5

DOP (X) - IGP ( )

N. nazionale del fascicolo: 5/2000

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma

Telefono: (06)-481 99 68

Fax: (06)-42 01 31 26

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Consorzio per la tutela del Pane di Altamura

2.2. Indirizzo: Corso Umberto I, 5 - I-70022 Altamura (BA)

2.3. Composizione: Panificatori artigiani

3. Tipo di prodotto

Prodotto di panetteria - classe 2.4

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, par. 2)

4.1. Nome:

Pane di Altamura

4.2. Descrizione

Il «Pane di Altamura» è un prodotto di panetteria ottenuto dal rimacinato di semola di grano duro, ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà «appulo», «arcangelo», «duilio» e «simeto» prodotte nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione, da sole o congiuntamente in ragione almeno dell'80 %, purché prodotte nel medesimo territorio.

Il prodotto si ottiene secondo l'antico sistema di lavorazione che prevede l'uso di lievito madre o pasta acida - sale marino - acqua.

All'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

— la pagnotta dal caratteristico profumo di peso non inferiore a 0,5 Kg, presenta due forme tradizionali, la prima delle quali, denominata localmente «U shkuanète = pane accavallato», è alta, accavallata, senza baciatura ai fianchi; l'altra più bassa, localmente denominata «a cappidde de prèvete = a cappello di prete», non presenta baciatura.

— La crosta deve possedere uno spessore non inferiore a 3 mm.; la mollica, di colore giallo paglierino, presenta una omogenea alveolazione; l'umidità non deve superare il 33 %.

4.3. Zona geografica

L'area geografica delimitata dove sono prodotti i grani impiegati e le semole rimacinate comprende i territori dei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge, in provincia di Bari, secondo la delimitazione riportata all'articolo 5 del disciplinare di produzione.

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 177 del 16.7.2003, pag. 3.

La zona di produzione del «Pane di Altamura» coincide con il territorio definito al primo paragrafo, nel quale, nel corso dei secoli si è consolidata l'elaborazione del prodotto originatosi, nel 1500, nel Comune di Altamura, in provincia di Bari. Gli impianti per la produzione del pane devono essere alimentati preferibilmente a legna o a gas, in maniera indiretta o diretta, con le deroghe consentite dalla legge.

#### 4.4. Prova dell'origine

L'origine del «Pane di Altamura» è legata alla tradizione contadina della tipica zona di produzione.

Elemento base del regime alimentare delle popolazioni alto murgiane, nella sua forma più tradizionale («U skuanète = pane accavallato») è in pezzatura di notevoli dimensioni, era prevalentemente impastato e lavorato tra le mura domestiche, quindi definitivamente confezionato e cotto in forni pubblici, con implicazioni sul piano sociale e culturale, conseguenti alla connessione del privato con il collettivo.

Il fornaio procedeva alla marchiatura delle forme con il marchio in legno o in ferro artigianale riportante le iniziali del capo famiglia, quindi le infornava.

La sua principale caratteristica, mantenuta fino ad oggi, era la durezza, necessaria per garantire l'alimentazione di contadini e pastori per una settimana o più frequentemente nei quindici giorni trascorsi nelle masserie disseminate tra le alture murgiane: un'alimentazione incentrata quasi esclusivamente sul pane condito con sale, olio ed immerso nell'acqua bollente. Fino alla metà del secolo scorso si poteva udire per le strade di Altamura il grido del fornaio che annunciava, all'alba, l'avvenuta cottura del fragrante pane.

Il primo riferimento al luogo di origine del prodotto, se non proprio riconducibile

ad Altamura ma sicuramente al territorio murgiano, è rintracciabile nel Libro I, V delle Satire del poeta latino Orazio che nella primavera del 37 a.C., nel rivisitare il paesaggio della sua infanzia, nota l'esistenza del «pane migliore del mondo, tanto che il viaggiatore diligente se ne porta una provvista per il prosieguo del viaggio».

La tradizionale attività di panificazione di Altamura trova conferma negli «Statuti municipali della città fatti nell'anno 1527», i cui articoli relativi al «Dazio del forno» sono stati trascritti, a cura di G. De Gemmis nel Bollettino dell'Archivio-Biblioteca-Museo Civico, anno 1954, pagg. 5-49.

La trascrizione di documenti riferibili all'imposizione o all'esenzione di dazi è stata curata da A. Giannuzzi ne «Le Carte di Altamura», in «Codice Diplomatico Barese», anno 1935.

Altro documento, risalente al 1420, sanzionava l'esenzione del dazio del pane per il clero di Altamura.

La consuetudine della cottura in forni pubblici traeva fondamento nel divieto posto ai cittadini «di ogni stato o condizione» di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce, pena il pagamento di rilevante ammenda, rappresentando la gabella imposta un terzo del costo complessivo della panificazione.

Era dunque nel contesto di una società agropastorale che nascevano le forme tipiche dai pani tradizionalmente confezionati per i contadini, per i pastori e per le loro famiglie che ancora oggi è possibile ritrovare nella produzione dei panificatori altamurani: forme di grande pezzatura, ottenute con sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua, alla fine di un processo di lavorazione articolato in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura, cottura nel forno a legna. Ed erano queste caratteristiche a distinguerlo da qualunque altro tipo di pane.

Anche l'attività molitoria doveva essere concentrata tutta in Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.

Si può concludere affermando che, nonostante le trasformazioni e gli adeguamenti sopravvenuti, il pane attualmente confezionato nella murgiana città di Al-

tamura, sia il diretto erede di quel pane dei contadini e dei pastori che, dal Medioevo in poi, si continua a produrre senza soluzione di continuità.

Relativamente ai controlli per l'attestazione dell'origine della produzione della DOP «Pane di Altamura», la prova di essa è certificata dall'organismo di controllo di cui al punto 4.7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori di materia prima e i panificatori interessati, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Il disciplinare di produzione prevede, all'atto del conferimento della DOP, l'istituzione:

- di elenchi, depositati presso i rispettivi comuni dell'area delimitata al punto 4.3, dei produttori di grano duro nel territorio di interesse,
- di elenchi, depositati presso i rispettivi comuni, degli imprenditori molitori impegnati a trasformare in semole rimacinate, destinate alla panificazione, la materia prima proveniente dai produttori di grano nel territorio sopra indicato,
- di un elenco dei panificatori impegnati a produrre «Pane di Altamura» secondo i criteri del disciplinare di produzione indicati nel successivo punto 4.5, depositato presso il Comune di Altamura.

Tutti i suddetti elenchi dovranno essere depositati presso la Regione Puglia e presso l'organo designato o autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'organo di controllo verificherà inoltre che il lievito madre utilizzato, le dosi e la composizione dell'impasto, le modalità e la durata dello stesso, la lievitazione, la modellatura e la rimodellatura delle forme, la cottura, la sfornatura e l'immissione al consumo con gli opportuni contrassegni, siano conformi alle prescrizioni della disciplina descritta al successivo punto 4.5.

L'acqua da utilizzare per l'impasto è certificata dall'Ente gestore dell'acquedotto: essa dovrà essere analizzata con frequenza annuale, dovrà rispondere ai parametri riportati al successivo punto 4.5, e la certificazione rilasciata dall'Ente gestore sarà resa nota mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Altamura.

L'organismo di controllo accerterà inoltre che il grano utilizzato per la panificazione possiede i requisiti indicati al punto 4.5.

#### 4.5. Metodo dell'ottenimento:

Il grano utilizzato per la panificazione deve avere i requisiti di seguito elencati:

#### Requisiti unità

##### *Grano duro*

Peso elettrolitico = 78 kg/hl

Proteine (N tot x 5,70) = 11 %s.s.

Ceneri < 2,2 %s.s.

Glutine secco = 9,0 %s.s.

##### *Semole di grado duro*

Indice di glutine < 80

Indice di giallo = 20

La materia prima impiegata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà «appulo», «arcangelo», «duilio», «simeto» prodotte nel territorio delimitato al punto 4.3 da sole o congiuntamente, in ragione di almeno l'80 %, mentre per la restante quota è prevista l'utilizzazione di altre varietà, sempre prodotte sul territorio predetto.

Le caratteristiche chimico-fisiche dei grani e delle semole devono essere certificate e rispondere alla parametrizzazione della tabella sopra riportata.

I rimacinati devono essere ottenuti da processi di lavorazione molitori del tutto analoghi a quelli attualmente in uso nel territorio di Altamura di seguito descritti. I molini operanti nella predetta zona sono attrezzati di macchine dotate di coppia di cilindri metallici di diametro progressivamente sempre più vicini tra loro. La velocità di rotazione è di circa 300 giri al minuto, la temperatura di esercizio non superiore ai 40 °C. Una simile struttura, mediante le azioni di sfregamento, provoca la rottura della maggior parte delle cellule dello strato aleuronico del chicco, impregnando così del prezioso olio di germe la rimacinata di grano duro.

I molini per la lavorazione dei rimacinati sono soltanto quelli ricadenti nel territorio di produzione dei grani, definito in dettaglio al punto 4.3.

Le fasi e le modalità di produzione del «Pane di Altamura» sono le seguenti:

#### Impasto:

1. il lievito madre viene ottenuto con minimo tre rinnovi per aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola di grano duro, nella percentuale del 20 % rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare;
2. dosi e composizione dell'impasto: per q.li 1 di semola rimacinata di grano duro necessitano Kg. 20 (20 %) di lievito naturale, Kg. 2 (2 %) di sale marino, lt. 60 (60 %) circa di acqua alla temperatura di 18 °C;
3. l'operazione d'impasto deve durare 20 minuti, utilizzando una impastatrice a bracci tuffanti.

La caratterizzazione dell'acqua dovrà rispondere ai seguenti parametri:

- incolore, insapore, inodore,
- temperatura compresa fra 12° e 15 °C,
- ph compreso fra 7 e 8,5,
- durezza totale compresa fra 14,5 e 15,5 GF,
- contenuto calcio (Ca + +) compreso fra 46 e 55 mg/l,
- alcalinità (Ca CO<sub>3</sub>) compresa fra 130 e 160 mg/l,
- ione nitroso assente,
- contenuto sodio minore di 5-6 mg/l,
- contenuto potassio compreso fra 1,5 e 2,5 mg/l,
- coliformi-fecali-enterococchi-spore 0 nct/100 ml.

#### Lievitazione e prima fase di riposo

A ultimazione dell'operazione dell'impasto è necessario coprire la massa con un telo di cotone di un certo spessore per poter ottenere una lievitazione a temperatura omogenea. In questa condizione l'impasto deve riposare per almeno novanta minuti.

#### Modellatura e seconda fase di riposo

A conclusione della precedente fase di lavorazione, si procede con la pesatura e la prima modellatura che vengono effettuate manualmente per consentire alla massa di essere raccolta nel suo naturale involucro fibroso. In questa condizione la pasta resta per trenta minuti.

#### Rimodellatura e terza fase di riposo

Si esegue una ulteriore modellatura manuale, seguita da un periodo di riposo di almeno quindici minuti.

#### Informata e cottura

Prima di essere informata la «pagnotta» viene capovolta e con una leggera pressione della mano, esercitata su un lato, viene accompagnata nel forno. Il forno è alimentato preferibilmente a legna o a gas, a riscaldamento indiretto, e deve raggiungere la temperatura di 250 °C. I forni a riscaldamento diretto utilizzati per la cottura < Pane di Altamura > devono essere alimentati con legna del genere quercia.

La prima parte della cottura avviene a forno aperto. Dopo quindici minuti, si procede a chiudere la bocca del forno e si lascia cuocere per altri quarantacinque minuti.

#### Sfornatura

La bocca del forno viene lasciata aperta per almeno cinque minuti per consentire la fuoriuscita del vapore e per favorire, di conseguenza, l'asciugamento della crosta che diventa croccante. Si procede, quindi, a sfornare le pagnotte di pane, che vengono adagate su assi di legno.

#### 4.6. Legame

Il pane prodotto è considerato di qualità «unica», perché derivato da ottimi grani duri, ottenuti in un ambiente con specifici fattori geografico-ambientali, da cui è caratterizzato il territorio della Murgia nord-occidentale e dall'impiego di acqua potabile normalmente utilizzata sul territorio.

Il territorio interessato è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari. Tali caratteristiche sono:

- territorio mai assoggettato a ingressione marina,
- forme e sistemi carsici epi ed ipogei poco diffusi,
- idrografia autoctona,
- temperatura di immissione dell'acqua in sottosuolo con valore medio di 12 °C,
- clima mediterraneo umido mesotermico,
- asetticità dell'ambiente dovuta alle precipitazioni solide,

- permeabilità del suolo 10-5 ÷ 10-6 cm/sec,
- composizione chimica dei suoli.

La Murgia centro-settentrionale, al cui interno Altamura, col suo vasto territorio di oltre 44000 ettari, rappresenta il centro più popolato ed economicamente rilevante, costituisce l'area di maggiore produzione cerealicola della Puglia dopo la Capitanata; la coltivazione del grano ha rappresentato storicamente, con l'allevamento ovino, la principale attività produttiva del territorio.

Nella città di Altamura che vanta una secolare tradizione nel settore della panificazione operano trentacinque aziende con una produzione giornaliera di pani che si aggira intorno ai 600 quintali che, sottratta una quota del 20 % riservata al fabbisogno locale, viene collocato sui più importanti mercati nazionali.

Dal punto di vista dell'assetto morfologico, il territorio cerealicolo interessato si identifica con la piattaforma «apula», che si è sottratta all'ingressione marina, ed è rimasta costantemente emersa dalla fine del Mesozoico ad oggi questa rappresenta una prima peculiarità in quanto è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari.

La seconda peculiarità ambientale è data dalla rara presenza di sistemi carsici epi ed ipogei, con conseguente scarsa o nulla influenza sull'attuale rete idrica sotterranea.

La terza caratteristica è data dalla idrografia autoctona, per cui la falda carsica trae alimentazione unicamente da un'aliquota delle acque meteoriche che precipitano su di essa.

Anche il valore della temperatura di immissione delle acque meteoriche costituisce una particolarità del territorio, esso infatti è mediamente dell'ordine di 12 °C.

Dal punto di vista climatico il territorio presenta estati asciutte e inverni secchi di precipitazioni liquide e solide, quest'ultime sono mediamente pari a 20-35 cm. Esse contribuiscono a mantenere condizioni di astaticità ambientale.

Delle precipitazioni allo stato liquido, che in media raggiungono i 600 mm an-

nui, metà attraversa il terreno e raggiunge il sottosuolo, l'altra metà alimenta il terreno vegetale.

A causa del carsismo giovane e non evoluto, l'umidità contenuta nelle fessure delle rocce e dei suoi prodotti di alterazione viene restituita per capillarità al terreno vegetale nei periodi più siccitosi: tale fenomeno costituisce una ulteriore peculiarità del territorio.

I parametri geologici, idrogeologici e meteorologici concorrono a definire l'unicità dell'ambiente naturale, instauratosi sul territorio interessato.

#### 4.7. Struttura di controllo

Nome: Bioagricoop —ScrI  
Indirizzo: Via Fucini,10 —I-40033 Casalecchio di Reno (Bologna)

#### 4.8. Etichettatura

Il prodotto finito è confezionato in termodestraibile microforato con etichetta riportante:

- 1) elenco degli ingredienti, ditta di produzione;
- 2) data di scadenza;
- 3) contrassegno.

In alternativa senza alcun involucro, con la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in materiale biologico riportante le caratteristiche prima elencate e la dicitura «Pane di Altamura».

Sulle etichette dovrà comparire il contrassegno allegato, da utilizzare in modo inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è composto da «Scudo sannitico sormontato da corona-arma a quattro quarti a due a due rossi e bianchi». Al centro dell'ovale compare in orizzontale, su tre allineamenti, la scritta «Pane DOP di Altamura».

Le specifiche di stampa del contrassegno sono di seguito indicate:

- Puntinato: 100 % pantone 323 cv,
- Pane dop di Altamura: carattere arial, dimensione 71,1 puntistile grassetto, spessore linea ovale 0,040,
- Asse maggiore ovale 17,5 cm,
- Asse minore ovale 13 cm,
- Le dimensioni del logotipo non dovranno essere inferiori a 10 cm x 7 cm,

- Giallo: 100 % pantone yellow cv,
- Viola: 100 % pantone 228 cv,
- Bianco: 100 % pantone trans. White cv,
- Verde: 100 % pantone 334 cv,
- Rosso: 100 % pantone warm red cv,
- Bordo ovale: 100 % pantone violet cv.

#### 4.9. Condizioni nazionali

N. CE: G/IT/00136/2000.06.22

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 22.2.2001.

**GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ  
EUROPEE(\*)**

**SENTENZA DELLA CORTE  
DI GIUSTIZIA**

9 settembre 2003

nel procedimento C-361/01 P (ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 12 luglio 2001, nella causa T-120/99, Kik/UAMI (Racc. pag. II-2235)): Christina Kik contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Commissione delle Comunità europee, Repubblica ellenica, Regno di Spagna e Consiglio dell'Unione europea

*(Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 115 - Regime linguistico vigente dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Eccezione di illegittimità - Divieto di discriminazione)*

*(Lingua processuale: olandese)*

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 settembre 2001, la sig.ra Kik ha impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 12 luglio 2001, nella causa T-120/99, Kik/UAMI (Racc. pag. II-2235; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso mirante all'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») del 19 marzo 1999, con cui è stato respinto il suo ricorso contro la decisione dell'esaminatore con cui è stata rifiutata la registrazione del vocabolo KIK come marchio comunitario (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

(\*) L'Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronuncia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L'unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».

**Ambito normativo**

2 Ai sensi dell'art. 217 del Trattato CE (divenuto art. 290 CE):

«Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità».

3 Il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dai vari trattati di adesione, e più recentemente dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), prevede all'art. 1:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca».

4 L'art. 2 dello stesso regolamento stabilisce:

«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».

5 L'art. 4 del detto regolamento prevede:

«I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle undici lingue ufficiali».

6 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1:

«La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è pubblicata nelle undici lingue ufficiali».

Dall'entrata in vigore del Trattato di Nizza, conformemente all'art. 2, punto 38, di quest'ultimo, la denominazione è divenuta *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7 L'Ufficio è stato istituito con regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comu-

nitario (GU 1994, L 11, pag. 1). L'art. 115 di questo regolamento disciplina l'uso delle lingue per quanto riguarda i procedimenti dinanzi all'Ufficio. Questo articolo è così formulato:

- «1. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.
3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'art. 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.
5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.
6. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio, né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la

nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.

7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale».

8 Il regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), enuncia, all'art. 1, titolo I, un certo numero di «regole». La regola 1, relativa al contenuto della domanda, riporta, al n. 1, sub j), l'obbligo previsto all'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo cui la domanda di registrazione di un marchio comunitario deve contenere l'indicazione di una «seconda lingua».

## Fatti

9 I fatti della causa sono descritti come segue nella sentenza impugnata:

«3 Il 15 maggio 1996 la ricorrente, avvocato ed agente per i marchi nei Paesi Bassi in seno ad una ditta specializzata in materia di proprietà industriale, ha presentato, in forza del regolamento n. 40/94, una domanda di marchio comunitario denominativo all'Ufficio.

4 Il marchio del quale è richiesta la registrazione è il vocabolo KIK.

5 I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 42, ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

6 La ricorrente, nella sua domanda, che era redatta in olandese, ha indicato l'olandese come seconda lingua.

7 Con decisione 20 marzo 1998 l'esaminatore ha respinto la domanda, in quanto non era stata soddisfatta una condizione formale, ossia che il richiedente deve indicare il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo o il tedesco come seconda lingua.

8 Il 4 maggio 1998 la ricorrente ha presentato un ricorso contro tale decisione, nel quale essa faceva valere in particolare che la decisione con la quale l'esaminatore aveva respinto la sua domanda di registrazione era illegittima, poiché si basava su norme regolamentari illegittime. Essa ha presentato il ricorso in olandese ed anche, condizionatamente, in inglese.

9 Il 2 giugno 1998 il ricorso è stato deferito alla commissione di ricorso dell'Ufficio.

10 Il ricorso è stato respinto con decisione 19 marzo 1999 [...], in quanto la ricorrente aveva indicato come seconda lingua la stessa lingua utilizzata come lingua per il deposito della domanda di registrazione, di modo che la domanda presentava un vizio d'irregolarità formale, e ciò a prescindere dall'altra irregolarità commessa dalla ricorrente, che consisteva nel non aver indicato come seconda lingua una delle cinque lingue dell'Ufficio. [...].

## Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10 Il ricorso di annullamento è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 maggio 1999.

11 La Repubblica ellenica è intervenuta a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

12 Il Regno di Spagna e il Consiglio dell'Unione europea sono intervenuti a sostegno delle conclusioni dell'Ufficio, convenuto dinanzi al Tribunale.

13 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato in primo luogo l'eccezione di irricevibilità sollevata, nei confronti del ricorso, dall'Ufficio. Quest'ultimo sosteneva che il ricorso mirante a far dichiarare, mediante eccezione, l'illegittimità dell'art. 115 del rego-

lamento n. 40/94 era irricevibile, poiché non vi era alcun nesso giuridico tra la decisione impugnata e la disposizione contro la quale l'eccezione di illegittimità era stata sollevata, ossia il n. 3 di questo articolo. Infatti, l'Ufficio avrebbe respinto la domanda della ricorrente per il fatto che essa non aveva affatto scelto una «seconda lingua» come richiede quest'ultima disposizione e non perché non aveva indicato una delle lingue dell'Ufficio come «seconda lingua».

14 Al punto 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ricorda che la ricorrente aveva indicato l'olandese come «seconda lingua», e ha ritenuto che la questione della legittimità della norma che impone d'indicare, come «seconda lingua», una lingua diversa da quella di deposito della domanda di registrazione non si distingue da quella se l'esclusione dell'olandese e di talune altre lingue ufficiali della Comunità in quanto «seconda lingua» sia o no legittima. Esso ha ritenuto pertanto, al punto 25 della sentenza impugnata, che ad essere direttamente a fondamento della decisione impugnata e ad essere messa in discussione dall'eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente è la legittimità della norma, contenuta nell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo la quale il richiedente deve accettare di non avere automaticamente il diritto di partecipare a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio nella lingua di deposito.

15 Alla fine del suo esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Ufficio, il Tribunale, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, ha dichiarato:

«32 Risulta da tutto quanto precede che l'eccezione di illegittimità, sollevata dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso per l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, in quanto riguarda l'obbligo imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dall'art. 1, regola, 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, è ricevibile. Entro tali limiti, l'oggetto dell'eccezione di illegittimità si estende all'obbligo espresso dalle dette disposizioni, quale chiarito, per quanto riguarda la sua portata ed i suoi effetti giuridici, da taluni degli altri paragrafi dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

33 Invece, in quanto l'eccezione d'illegittimità sollevata dalla ricorrente riguarda il resto dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, essa è irricevibile. Infatti, le disposizioni contenute nel resto dell'art. 115 non sono affatto state a fondamento della decisione impugnata, dato che quest'ultima riguardava solo una domanda di registrazione e l'obbligo per il richiedente di indicare una seconda lingua che esso accetta quale lingua procedurale alternativa per i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità che potranno essere proposti contro di lui».

16 In secondo luogo, statuendo sul merito, il Tribunale ha esaminato la questione se esista un principio di diritto comunitario di non discriminazione delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato quanto segue:

«58 A tale riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che il regolamento n. 1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 217 del Trattato [CE, divenuto art. 290 CE]. Sostenere, come fa la ricorrente, che il regolamento n. 1 esprime precisamente un principio di diritto comunitario di parità delle lingue al quale non si può derogare, neppure con un successivo regolamento del Consiglio, equivarrebbe a disconoscere la sua natura di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gli Stati membri non hanno stabilito, nel Trattato, un regime linguistico per le istituzioni e gli organi della Comunità, ma che l'art. 217 del Trattato lascia la possibilità al Consiglio, che delibera all'unanimità, di fissare e modificare il regime linguistico delle istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che, una volta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Ne consegue che il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario.

59 Quanto sopra esposto comporta che la ricorrente non può avvalersi del combinato disposto dell'art. 6 del Trattato [CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE] e del regolamento n. 1 allo scopo di dimostrare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94».

17 Il Tribunale ha poi esaminato la questione se l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, sia incompatibile con il divieto di discriminazione. A tal riguardo, esso ha dichiarato quanto segue:

«60 Per quanto riguarda l'obbligo, imposto a colui che richiede la registrazione di un marchio comunitario dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, nonché dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, d'«indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità», risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e dal governo greco, esso non comporta alcuna violazione del divieto di discriminazione.

61 Anzitutto, come risulta dalla stessa formulazione dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, con l'indicazione della seconda lingua il richiedente accetta l'uso alternativo di tale lingua come lingua procedurale solo per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Ne consegue che, come è peraltro confermato dall'art. 115, n. 4, prima frase, del regolamento n. 40/94, laddove il richiedente sia parte unica nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione sarà la lingua procedurale. Di conseguenza, in tali procedimenti, il regolamento n. 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti.

62 In quanto poi l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 impone al richiedente di indicare una seconda lingua in considerazione dell'uso alternativo di quest'ultima in quanto lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità, si deve constatare che tale principio è stato adottato con il legittimo scopo di trovare una soluzione linguistica per i casi in cui un procedimento di opposizione, deca-

denza o nullità si svolga tra parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua e che non riescono ad accordarsi di propria iniziativa su quale sarà la lingua procedurale. A quest'ultimo proposito, si deve osservare che in forza dell'art. 115, n. 7, del regolamento n. 40/94, le parti di un procedimento di opposizione, decadenza e nullità possono indicare, di comune accordo, qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea come lingua procedurale, possibilità che può convenire, in particolare, alle parti che esprimono preferenza per la stessa lingua.

63 Si deve ritenere che, perseguendo lo scopo di definire quale sia la lingua procedurale in mancanza di accordo tra le parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua, il Consiglio, anche se ha operato un trattamento differenziato delle lingue ufficiali della Comunità, ha effettuato una scelta adeguata e proporzionata. Da una parte, l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 offre l'occasione a colui che richiede la registrazione di un marchio di stabilire, tra le lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, quale sarà la lingua del procedimento di opposizione, decadenza o nullità per il caso in cui la prima lingua che ha scelto non sia gradita dalla controparte nel procedimento. Dall'altra, limitando tale scelta alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea ed evitando in tal modo che la lingua procedurale sia particolarmente lontana rispetto alle conoscenze linguistiche della controparte nel procedimento, il Consiglio è rimasto nei limiti di quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 38, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. pag. I-69, punto 23).

64 La ricorrente ed il governo greco, infine, non possono avvalersi del comma aggiunto dal Trattato di Amsterdam all'art. 8 D del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 21 CE) secondo il quale ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 [CE] in una delle lingue menzionate all'art.

314 [CE] e ricevere una risposta nella stessa lingua. L'art. 21 CE si riferisce al Parlamento e al mediatore, e l'art. 7 CE menziona il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti nonché il Comitato economico sociale e il Comitato delle Regioni. Benché il comma citato sia applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie, l'Ufficio non si trova, in ogni caso, tra le istituzioni e gli organi di cui all'art. 7 CE ed all'art. 21 CE».

18 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso.

#### **Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti**

19 Con lettera 25 gennaio 2002 il difensore della sig.ra Kik ha comunicato alla Corte che la sua cliente era deceduta e ha reso noto che l'istanza sarebbe continuata in nome degli eredi e legatari di quest'ultima. Esso ha indicato che la domanda di registrazione di un marchio verbale comunitario è, in diritto civile dei Paesi Bassi, un diritto patrimoniale che rientra nell'asse ereditario della sig.ra Kik e che egli era stato incaricato dall'esecutore testamentario, competente a rappresentare i detti eredi e legatari, di continuare il procedimento in corso. Nel seguito della presente sentenza, l'espressione la «ricorrente» indica questi eredi e legatari.

20 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 2001, la Commissione ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell'Ufficio. Tale domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Corte 18 marzo 2002.

21 La ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia annullata, che le conclusioni che essa ha presentato in primo grado al fine di ottenere l'annullamento della decisione impugnata siano accolte e che l'Ufficio sia condannato alle spese relative al primo grado e all'impugnazione.

22 La Repubblica ellenica chiede anch'essa l'annullamento della sentenza impugnata e che siano accolte tutte le conclusioni della ricorrente.

23 L'Ufficio, il Regno di Spagna e la Commissione concludono per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

24 Il Consiglio conclude, in via principale, per l'irricevibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto di quest'ultimo in quanto infondato nonché, in entrambi i casi, per la condanna della ricorrente alle spese.

#### **Sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado**

25 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo si riferisce a un'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 115 del regolamento n. 40/94. Il secondo motivo si riferisce a una violazione, da parte di quest'ultimo, del diritto comunitario e, più in particolare, dell'art. 6 del Trattato, in quanto non avrebbe constatato l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

*Sul primo motivo, relativo a un'erronea interpretazione dell'art. 115 del regolamento n. 40/94*

#### **Argomenti delle parti**

26 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario interpretando in maniera erranea l'art. 115 del regolamento n. 40/94, che stabilisce il regime linguistico dell'Ufficio. L'interpretazione del Tribunale non terrebbe conto dell'esistenza della seconda frase del n. 4 di questo articolo che è così formulata: «Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda». Poiché la sentenza impugnata è basata su una tale interpretazione erranea, dovrebbe essere annullata per questo motivo.

27 La ricorrente fa valere che, come ha ammesso il rappresentante dell'Ufficio all'udienza dinanzi al Tribunale, l'Ufficio fa sempre uso, per tutto il procedimento, ivi compreso l'esame d'ufficio degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione di un marchio comunitario, della possibilità di utilizzare la seconda lingua indicata al momento del deposito della domanda, allorché quest'ultima non è redatta in una delle lingue dell'Ufficio. Il richiedente riceverebbe nella lingua di deposito della domanda solo la prova dell'iscrizione del marchio nel registro dei marchi comu-

nitari, a conclusione del procedimento di registrazione.

28 Secondo la ricorrente, in considerazione dell'interpretazione esatta che occorre dare all'art. 115 del regolamento n. 40/94, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, secondo cui questo regolamento non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua poiché, nei procedimenti in cui il richiedente è la sola parte dinanzi all'Ufficio, la lingua di deposito della domanda di marchio comunitario è la lingua di procedura, sarebbe manifestamente erranea.

29 L'Ufficio, il Regno di Spagna e il Consiglio contestano la ricevibilità del primo motivo laddove esso riguarda l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, in quanto, al punto 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità solo nella parte in cui essa si riferisce all'art. 115, n. 3, o a taluni altri paragrafi di questo articolo che chiariscono l'obbligo espresso in tale n. 3. Da un lato, secondo l'Ufficio e il Regno di Spagna, la ricorrente non ha messo in causa questo punto 32 della sentenza impugnata. Dall'altro, secondo il Consiglio, l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, non può essere considerato come una disposizione che chiarisce la portata o gli effetti giuridici dell'obbligo d'indicare sul modulo della domanda di marchio comunitario una lingua diversa da quella che è stata utilizzata per questa domanda.

30 Per quanto riguarda il merito, l'Ufficio, il Consiglio e la Commissione fanno valere che dalla lettura del punto 61 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha effettuato un'analisi giuridica di tutto l'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94, ivi compresa la seconda frase di questo paragrafo.

31 L'Ufficio ritiene che la ricorrente sopravvaluti la portata e le conseguenze pratiche, per i richiedenti di marchi comunitari, dell'applicazione dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la possibilità per l'Ufficio d'inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua scelta da quest'ultimo non comporterebbe che tutto il seguito del procedimento abbia luogo nella seconda lingua né che il richiedente riceva nella lingua



di deposito solo la prova dell'iscrizione del marchio nel registro dei marchi comunitari.

32 Secondo l'Ufficio, tali affermazioni non tengono conto del fatto che più del 98% delle persone fisiche o giuridiche che chiedono la registrazione di un marchio comunitario lo fanno per il tramite di un rappresentante professionista che esse possono scegliere liberamente tra coloro che sono stabiliti in tutto il territorio della Comunità. Esso fa presente inoltre che coloro che depositano una domanda di registrazione in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio mantengono il diritto di utilizzare la lingua di deposito della domanda nelle comunicazioni scritte e orali che inviano a quest'ultimo finché esse rimangono la sola parte del procedimento.

33 L'Ufficio sottolinea che la possibilità di cui dispone d'inviare comunicazioni scritte nella seconda lingua scelta da colui che richiede un marchio comunitario è solo una facoltà e che, se quest'ultimo desidera che tutte le comunicazioni scritte gli siano inviate nella lingua di deposito della domanda finché è la sola parte del procedimento, l'ufficio potrà rifiutare questa richiesta solo sulla base di motivi seri e imperativi.

34 A tal riguardo, l'Ufficio fa valere che esso non interpreta l'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94 allo stesso modo del Tribunale. Infatti, dal punto 61, terza frase, della sentenza impugnata risulta che la lingua di deposito dovrebbe essere utilizzata in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisivo devono essere redatti. L'Ufficio, dal canto suo, ritiene che l'espressione «comunicazioni scritte» che figura all'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, comprende ogni tipo di atto scritto da esso adottato, ivi compresi quelli che hanno carattere decisionale.

35 L'Ufficio rileva la difficoltà di definire cosa si debba intendere per «atti di procedura a carattere decisionale» e menziona, a titolo di esempio, la lettera con cui invita colui che richiede un marchio comunitario a porre rimedio a talune irregolarità, conformemente alla regola 9, n. 3, del regolamento n. 2868/95. Una tale lettera non potrebbe costituire oggetto di un ricorso ma, se il richiedente non pone rimedio alle ir-

regolarità che gli sono state indicate, l'Ufficio adotterà una decisione di rigetto della domanda che potrà costituire oggetto di un ricorso. L'interpretazione data dal Tribunale all'art. 115 potrebbe creare una confusione nei richiedenti qualora essi ricevano atti redatti sia nella lingua di deposito della domanda sia nella seconda lingua.

36 L'Ufficio sottolinea anche che esso agisce in questo modo con il consenso tacito di colui che richiede il marchio comunitario e che, nonostante il numero di domande presentate, è la prima volta che il regime linguistico viene contestato. Esso fa presente che, se fosse necessario, potrebbe, in futuro, chiedere il consenso esplicito del richiedente per quanto riguarda l'uso della seconda lingua per le comunicazioni scritte così come esso le intende.

37 Il Consiglio ritiene che l'interpretazione dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94 data dall'Ufficio, che si è tradotta in una certa applicazione di questa disposizione, non possa in alcun caso avere effetti sulla legittimità di questo articolo.

#### Giudizio della Corte

38 Occorre in via preliminare rilevare che, contrariamente a quanto presuppone l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Ufficio, dal Consiglio e dal Regno di Spagna, la ricorrente contesta, con il primo motivo del suo ricorso, l'interpretazione che il Tribunale ha dato, al punto 61 della sentenza impugnata, all'art. 115 del regolamento n. 40/94, in quanto non avrebbe tenuto conto dell'esistenza della seconda frase del n. 4 di questo articolo, ma non rimette in discussione la legittimità di quest'ultima disposizione in quanto tale.

39 In ogni caso, dalla lettura dei punti 32 e 33 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità in quanto riguarda l'obbligo imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 d'indicare una seconda lingua, ma anche in quanto tale obbligo è chiarito, per quanto riguarda la sua portata e i suoi effetti giuridici, da taluni degli altri paragrafi del detto articolo.

40 Il Tribunale non ha quindi escluso che sia rimessa in discussione la legittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase,

del regolamento n. 40/94, che fa parte delle disposizioni che definiscono la portata e gli effetti giuridici della scelta della seconda lingua, in quanto questa disposizione enuncia che «se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda».

41 Ne deriva che il primo motivo del ricorso è ricevibile.

42 Per quanto riguarda l'esame nel merito di questo motivo, occorre constatare che esso riguarda essenzialmente il modo in cui l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94 viene interpretato e applicato dall'Ufficio, elemento di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto nel ragionamento svolto al punto 61 della sentenza impugnata.

43 La ricorrente fa valere a tal riguardo che l'Ufficio effettua la quasi totalità del procedimento relativo a una domanda di marchio comunitario nella seconda lingua indicata dal richiedente. L'Ufficio non contesta quest'affermazione, ma manifesta, per contro, il proprio disaccordo con l'interpretazione dell'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94 data dal Tribunale, ritenendo che tutti gli atti di procedura di carattere decisionale non devono essere necessariamente redatti nella lingua processuale e che taluni di questi atti rientrano nella categoria delle «comunicazioni scritte» menzionate nella detta disposizione.

44 In via preliminare, occorre precisare l'interpretazione che dev'essere data all'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94.

45 Secondo questa disposizione, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario, mentre la seconda lingua scelta dal richiedente può essere utilizzata per l'invio a quest'ultimo, da parte dell'Ufficio, di comunicazioni scritte. Dalla detta disposizione risulta che la possibilità di utilizzare la seconda lingua per comunicazioni scritte è un'eccezione al principio dell'utilizzo della lingua di procedura e che la nozione di comunicazioni scritte deve quindi essere interpretata restrittivamente.

46 Poiché il procedimento è costituito da tutti gli atti che devono essere

compiuti nel trattamento di una domanda, ne deriva che rientrano nella nozione di «atti di procedura» tutti gli atti richiesti o previsti dalla normativa comunitaria per il trattamento della domanda di marchio comunitario, nonché quelli che sono necessari per questo trattamento, indipendentemente da se si tratti di notifiche, di domande di rettifica, di chiarimenti o di altri atti. Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, tutti questi atti devono quindi essere da esso redatti nella lingua utilizzata per la presentazione della domanda.

47 Diversamente dagli atti di procedura, le «comunicazioni scritte» di cui all'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94 sono tutte le comunicazioni il cui contenuto non può essere equiparato a un atto di procedura, quali i documenti sotto la cui copertura l'Ufficio trasmette atti di procedura o con i quali comunica informazioni ai richiedenti.

48 In considerazione dell'interpretazione che occorre dare all'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94, si deve ritenere che giustamente il Tribunale ha concluso, al punto 61 della sentenza impugnata, che «il regolamento n. 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale (...)».

49 Ne deriva che il motivo relativo all'errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale nell'interpretazione di questa disposizione dev'essere respinto.

*Sul secondo motivo, relativo alla violazione del diritto comunitario, in particolare dell'art. 6 del Trattato*

Argomenti delle parti

50 Secondo la ricorrente il Tribunale ha violato il diritto comunitario, in particolare l'art. 6 del Trattato, respingendo il suo ricorso in quanto in quest'ultimo si faceva valere l'illegittimità dell'insieme del regime linguistico previsto all'art. 115, nn. 2-6, del regolamento n. 40/94.

51 Essa fa valere, innanzi tutto, che questo regime viola il principio fondamentale della parità delle lingue. A suo parere, questo principio si manifesterebbe ripetutamente nel diritto comunitario. Pertanto, una tale manifestazione

sarebbe l'art. 248 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 314 CE), in forza del quale tutte le lingue del Trattato fanno fede. Lo stesso varrebbe per il regolamento n. 1, che determina le lingue ufficiali della Comunità, prevede che ogni cittadino di uno Stato membro può scrivere a un'istituzione in una delle lingue ufficiali nonché ricevere la risposta in questa lingua e che la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* viene pubblicata nelle undici lingue ufficiali. Il terzo comma dell'art. 8 D del Trattato, aggiunto a questa disposizione dal Trattato di Amsterdam, confermerebbe il diritto, per ogni cittadino dell'Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi di cui a questo articolo o all'art. 4 del Trattato CE (divenuto art. 7 CE) in una delle lingue menzionate all'art. 248 del Trattato e di ricevere una risposta nella stessa lingua. La ricorrente fa riferimento anche alla costante giurisprudenza della Corte relativa al principio di uguaglianza di cui il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, menzionata all'art. 6 del Trattato, costituirebbe una manifestazione. Secondo questa giurisprudenza, un'importanza particolare verrebbe accordata alla tutela dei diritti e alle facilitazioni di cui godono le persone in materia linguistica.

52 La ricorrente sostiene poi che il regime linguistico istituito dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 viola l'art. 6 del Trattato. Questo regime costituirebbe una discriminazione basata sulla lingua e quindi, indirettamente sulla nazionalità, cosa che sarebbe incompatibile con il divieto di discriminazione enunciato da quest'ultima disposizione.

53 Secondo la ricorrente, questo regime linguistico collocherebbe infatti i cittadini degli Stati membri la cui lingua non rientra tra le lingue di lavoro dell'Ufficio in una situazione nettamente più sfavorevole rispetto a quella dei cittadini di Stati membri la cui lingua rientra tra esse. Questo riguarderebbe innanzi tutto il trattamento delle domande di marchio comunitario poiché, in pratica, l'Ufficio tratta sempre queste domande nella seconda lingua allorché la lingua di deposito di queste ultime non è una delle lingue dell'Ufficio. Ma questo riguarderebbe anche le procedure di opposizione, di decadenza e di nullità poiché, ad eccezione dell'ipotesi di un accordo delle parti, di cui all'art. 115, n. 7, del regolamento n. 40/94,

questi procedimenti si svolgerebbero sempre nelle lingue dell'Ufficio.

54 Questo avrebbe come conseguenza di falsare la concorrenza sul mercato interno in quanto, dato che colui che richiede un marchio comunitario preferisce farsi assistere da un agente per i marchi la cui lingua madre rientra tra le lingue di lavoro dell'Ufficio, gli agenti per i marchi la cui lingua madre non rientra tra tali lingue verrebbero collocati in una situazione concorrenziale sfavorevole.

55 La ricorrente ritiene infine che, dato il carattere fondamentale del principio di parità di trattamento in diritto comunitario, la sua violazione non possa essere giustificata da considerazioni di pura opportunità. In quanto una giustificazione sia possibile, la soluzione scelta nella fattispecie dal legislatore comunitario non costituirebbe una scelta appropriata né proporzionata.

56 Essa fa valere a tal riguardo che le istituzioni non possono richiamare un fattore puramente economico, quale il costo di traduttori aggiuntivi, per giustificare una restrizione ai principi fondamentali del diritto comunitario. Il Consiglio non avrebbe dimostrato, in ogni caso, che un regime linguistico non discriminatorio inciderebbe in maniera sproporzionata sulle risorse finanziarie della Comunità. Essa rileva poi che le istituzioni e gli altri organi dell'Unione sono in grado, da anni, di comunicare in tutte le lingue ufficiali con i cittadini, sia in materia di operazioni di concentrazioni sia in materia di notifiche di provvedimenti di aiuti. Essa menziona, a titolo di esempio, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, istituito con regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), che funzionerebbe senza problemi in tutte le lingue ufficiali.

57 Anche se una deroga al principio di parità di trattamento potesse essere giustificata da considerazioni pratiche e finanziarie, il regime linguistico del regolamento n. 40/94 non sarebbe tuttavia proporzionato, poiché la scelta di una seconda lingua unica, quale l'inglese, sarebbe stata meno discriminatoria e avrebbe falsato meno la concorrenza.

58 Ad abundantiam, la ricorrente rileva che il fatto che il Consiglio abbia

adottato il regolamento n. 40/94 all'unanimità non può costituire un elemento tale da essere preso in considerazione, poiché anche il legislatore comunitario è vincolato dalla norma di diritto.

59 Nel caso in cui la Corte ammettesse che il regime linguistico dell'Ufficio istituito dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 non sia del tutto illegittimo, la ricorrente chiede a quest'ultima, in subordine, di dichiarare quanto meno che il Tribunale ha violato il diritto non constatando l'illegittimità del n. 4, seconda frase, della detta disposizione. Essa sostiene che, oltre alla sua incompatibilità con il divieto di discriminazione, questa frase è incompatibile anche con il principio che costituisce il fondamento dei nn. 1 e 4, prima frase, del detto art. 115, ossia che la lingua in cui è presentata la domanda di marchio comunitario è la lingua procedurale. La seconda frase del n. 4 svuoterebbe questo principio del suo significato, così come dimostrerebbe la prassi costante dell'Ufficio. Le diverse disposizioni dell'art. 115 sarebbero quindi incompatibili tra di loro.

60 La Repubblica ellenica, che è intervenuta in primo grado a sostegno delle conclusioni della ricorrente, indica che condivide la maggior parte delle tesi esposte da quest'ultima nel ricorso, in particolare per quanto riguarda il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. Essa sottolinea che il multilinguismo è un elemento indispensabile del funzionamento effettivo della norma di diritto nell'ordinamento giuridico comunitario, poiché numerose norme di diritto primario e di diritto derivato sono direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.

61 Ingiustamente il Tribunale avrebbe ritenuto che il regolamento n. 1 sia «un'emanazione pura e isolata di diritto positivo», dando così l'impressione di ignorare l'esistenza di principi fondamentali di diritto primario di cui è impegnato l'insieme delle norme comunitarie.

62 La Repubblica ellenica ribadisce l'importanza, per il cittadino, di poter prendere conoscenza delle disposizioni che lo riguardano nella sua lingua madre, in applicazione del principio «Si presume che nessuno ignori la legge». Esso sottolinea anche l'importanza del rispetto della lingua dei cittadini in una Comunità che auspica che le decisioni

siano prese «il più vicino possibile ai cittadini» e che il principio di trasparenza disciplini il funzionamento delle sue istituzioni.

63 La Repubblica ellenica constata la contraddizione che esiste tra, da un lato, la riduzione programmata del numero delle lingue e, dall'altro, gli obiettivi perseguiti dalla Comunità conformemente all'art. 126 del Trattato CE (divenuto art. 149 CE), che prevede che la Comunità rispetta la diversità linguistica degli Stati membri. Essa fa presente che la Corte di giustizia, nella sua giurisprudenza relativa all'interpretazione del diritto comunitario, si è sempre pronunciata per la parità delle lingue.

64 La Repubblica ellenica fa valere anche che, poiché l'Ufficio è un organismo della Comunità, dovrebbe essere possibile applicare ad esso, per analogia, gli artt. 4 e 8 D del Trattato.

65 Tutte le altre parti non condividono la tesi della ricorrente e fanno valere, per motivi diversi, che il secondo motivo è, in tutto o in parte, irricevibile. Un primo argomento si riferisce all'assenza d'interesse di quest'ultima a chiedere che sia dichiarata l'illegittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94. L'Ufficio rileva che l'eventuale illegittimità di questa disposizione non può comportare quella della decisione impugnata in quanto quest'ultima non è basata sulla detta disposizione. Il Regno di Spagna e l'Ufficio sostengono inoltre che la ricorrente non avrebbe dimostrato che l'applicazione di questa disposizione le avrebbe causato, nella fattispecie, un qualsiasi danno. L'Ufficio precisa a tal riguardo che, poiché la ricorrente fa sapere che intendeva ricevere le comunicazioni redatte nella lingua in cui la sua domanda di marchio comunitario era stata presentata e poiché l'Ufficio non ha motivi seri e imperativi per non rispettare un tale desiderio, esso ha utilizzato l'olandese, ossia la lingua di deposito della domanda, per la redazione di tutti gli atti procedurali, compresi gli atti di carattere decisionale.

66 La parte principale del motivo sarebbe del resto irricevibile in quanto, secondo l'Ufficio e la Commissione, si tratterebbe di una semplice ripetizione degli argomenti dedotti in primo grado. Secondo il Consiglio, invece, questa parte del motivo sarebbe irricevibile,

poiché la ricorrente non vi avrebbe indicato i punti della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe statuito in violazione delle norme di diritto che era tenuto a rispettare.

67 Per quanto riguarda la parte in subordine del motivo, il Consiglio sostiene che essa si confonde con il primo motivo. La Commissione, dal canto suo, conclude per la sua irricevibilità, dato che la ricorrente si è astenuta dal contestare il punto 33 della sentenza impugnata, nella quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti delle disposizioni dell'art. 115 del regolamento n. 40/94 diverse dal n. 3.

68 Nel merito, l'Ufficio sostiene che la ricorrente non ha dimostrato come il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo il regime linguistico dell'Ufficio un motivo necessario, appropriato e proporzionato per perseguire un fine legittimo. Esso rileva che gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso manifestano un passo indietro rispetto alle tesi fatte valere in primo grado, poiché la ricorrente sostiene ora che il legislatore avrebbe potuto imporre unicamente una sola lingua ufficiale per tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio.

69 Il Consiglio rinvia al ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 57-64 della sentenza impugnata. Per quanto riguarda il regime linguistico dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, esso rileva che, all'atto della sua istituzione, si è tenuto conto del fatto che la procedura *inter partes* è eccezionale in materia di diritto alla tutela comunitaria dei ritrovati vegetali.

70 Per quanto riguarda il principio di uguaglianza che vieta, salvo un motivo obiettivo giustificato, di trattare in maniera diversa situazioni identiche, il Regno di Spagna ritiene che sia indiscutibile che esistano differenze circa il numero di cittadini comunitari ed extracomunitari che parlano ciascuna lingua.

71 Il Regno di Spagna ammette che il regime linguistico dell'Ufficio tratta in maniera diversa talune lingue, ma ritiene che questa differenza di trattamento non sia come la descrive la ricorrente. L'Ufficio potrebbe rivolgersi al richiedente nella seconda lingua indicata nel-

la domanda di marchio comunitario, ma sarebbe quasi certo che un agente per i marchi conosce una delle lingue dell'Ufficio. La necessità di provvedere alla traduzione degli scritti dell'Ufficio rimarrebbe quindi rara. Solo qualora un procedimento comporti un'altra parte sarebbero necessarie traduzioni, ma, in questo caso, lo sarebbero anche per quest'altra parte.

72 La differenza di trattamento avrebbe quindi sfumature e la ricorrente non avrebbe fornito argomenti in grado di rimettere in discussione le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale per quanto riguarda il motivo obiettivo che giustifica questa differenza. Il Regno di Spagna sottolinea che il Consiglio ha agito nell'ambito delle sue competenze e che il criterio scelto, ossia le cinque lingue più parlate all'interno e all'esterno della Comunità, è ragionevole.

73 Il Regno di Spagna rileva che la ricorrente non ha indicato quale sarebbe, a suo parere, un sistema adeguato e proporzionato che consentirebbe il funzionamento dell'Ufficio. Inoltre, essa si contraddirebbe relativamente agli argomenti che essa ha dedotto in primo grado poiché propende ora per la scelta di una lingua unica, ossia l'inglese. Quest'affermazione rimetterebbe in discussione tutte le sue affermazioni circa la violazione del principio di parità delle lingue.

74 La Commissione sostiene anche che il motivo non è fondato. Come il Tribunale ha constatato al punto 58 della sentenza impugnata, il regolamento n. 1 non può essere equiparato a un principio di diritto comunitario. Per quanto riguarda l'asserita violazione del divieto di discriminazione, il Tribunale avrebbe ritenuto in maniera convincente, ai punti 60-63 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva effettuato una scelta appropriata e proporzionata.

#### Giudizio della Corte

75 Occorre in via preliminare esaminare gli argomenti intesi a dimostrare l'irricevibilità del secondo motivo.

76 Per quanto riguarda l'assenza d'interesse della ricorrente a chiedere che sia constatata l'illegittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, per il fatto che non esisterebbe alcun nesso giuridico tra questa disposizione e la decisione impugnata, occor-

re rilevare che una tale eccezione di irricevibilità dell'azione giudiziaria ladove questa mirava a far constatare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94 è già stata sollevata dall'Ufficio dinanzi al Tribunale ed è del resto sintetizzata da quest'ultimo ai punti 15-17 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha respinto questo argomento ai punti 24 e 25 di tale sentenza e ha delimitato l'eccezione di illegittimità accolta ai punti 32 e 33 della stessa sentenza. Come è stato rilevato ai punti 39 e 40 della presente sentenza, l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, rientra nelle disposizioni che definiscono la portata e gli effetti giuridici della scelta della seconda lingua e per le quali l'eccezione di illegittimità è stata dichiarata ricevibile dal Tribunale al punto 32, seconda frase, della sentenza impugnata. Poiché l'Ufficio non mette in discussione questi elementi e non determina il motivo per cui sarebbe incompatibile con il diritto comunitario il ragionamento del Tribunale che conclude per l'esistenza di un nesso giuridico diretto tra la decisione impugnata e l'obbligo di cui la ricorrente contesta la legittimità, occorre respingere l'argomento relativo all'assenza d'interesse della ricorrente a chiedere che sia constatata l'illegittimità della detta disposizione del regolamento n. 40/94.

77 Occorre anche respingere l'argomento relativo all'assenza di prova di un danno per la ricorrente a causa del modo in cui, nella fattispecie, l'Ufficio ha applicato l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94. Infatti, questo argomento mira a dimostrare non l'irricevibilità del ricorso o di uno dei motivi dedotti a sostegno dello stesso, ma quella dell'azione giudiziaria avviata dalla ricorrente. Tuttavia, esso non è stato sollevato dinanzi al Tribunale, ma viene fatto valere per la prima volta dinanzi alla Corte. Questo argomento deve quindi essere dichiarato irricevibile, poiché, in quanto viene sollevato per la prima volta nella fase dell'impugnazione, non mira a dimostrare un errore di diritto commesso dal Tribunale per quanto riguarda la valutazione di quest'eccezione di irricevibilità dell'azione giudiziaria.

78 Contrariamente a quanto affermano l'Ufficio e la Commissione, l'impugnazione non consiste in una semplice

ripetizione degli argomenti che la ricorrente aveva dedotto in primo grado. Infatti, la ricorrente non chiede un riesame della sua domanda iniziale di annullamento, ma critica esplicitamente la sentenza impugnata. Per quanto riguarda gli elementi di questa contro i quali l'impugnazione è rivolta, risulta chiaramente dall'atto introduttivo del ricorso, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, che quest'impugnazione riguarda i punti 61-64 della sentenza, che sono del resto riportati nell'atto introduttivo stesso. Il Consiglio non è quindi legittimato a sostenere che l'impugnazione sarebbe troppo oscura per dar luogo a una decisione della Corte.

79 Contrariamente a quanto sostiene anche il Consiglio, la parte in subordine del secondo motivo, con la quale la ricorrente contesta la legittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, non si confonde con il primo motivo, nel quale essa si limitava a contestare l'interpretazione che il Tribunale ha fornito a questa disposizione.

80 Per quanto riguarda infine l'argomento relativo all'irricevibilità della parte in subordine del motivo in quanto la ricorrente non avrebbe messo in discussione il punto 33 della sentenza impugnata, è sufficiente fare riferimento ai punti 39 e 40 della presente sentenza e constatare che questa parte è ricevibile in quanto la ricorrente contesta gli effetti giuridici collegati all'obbligo, imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, d'indicare una seconda lingua al momento della presentazione della domanda di marchio comunitario.

81 Per quanto riguarda l'esame nel merito del motivo, occorre in via preliminare sottolineare che, in considerazione di quanto è stato precisato nella presente sentenza circa il primo motivo, la portata di questo secondo motivo è limitata alla valutazione della legittimità del regime linguistico dell'Ufficio, in quanto esso impone la scelta di una seconda lingua come eventuale lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità, nonché per le «comunicazioni scritte» ai sensi dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94. Occorre verificare se questo regime violi un asserito principio di uguaglianza delle lingue, così come è descritto dalla ricorrente.

82 Come sottolinea la ricorrente, il Trattato contiene diversi riferimenti al-

l'uso delle lingue nell'Unione europea. Tuttavia, questi riferimenti non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario che garantisce a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in ogni caso.

83 Per quanto riguarda i rapporti tra i cittadini e le istituzioni e gli organi comunitari, l'art. 8 D del Trattato, nella sua versione risultante dal Trattato di Amsterdam, impone in particolare alle istituzioni e a taluni organi di tenere la corrispondenza con i cittadini dell'Unione in una delle lingue menzionate all'art. 248 del Trattato. Questa disposizione, che non era ancora in vigore al momento dell'adozione della decisione impugnata, non trova in ogni caso applicazione generale all'insieme dei detti organi dell'Unione. In particolare, essa non si applica all'Ufficio, come ha rilevato giustamente il Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata.

84 Inoltre, l'art. 217 del Trattato autorizza il Consiglio, che delibera all'unanimità, a fissare il regime linguistico delle istituzioni della Comunità. In applicazione di questa disposizione esso ha adottato il regolamento n. 1 che, all'art. 1, determina le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità. Si deve constatare che queste lingue ufficiali non coincidono completamente con le lingue menzionate agli artt. 8 D e 248 del Trattato.

85 Per il resto, il regolamento n. 1, impone, in particolare all'art. 4, che i regolamenti e gli altri testi di portata generale siano redatti nelle lingue ufficiali dell'Unione. Da quest'ultima disposizione nonché dal combinato disposto dell'art. 191 del Trattato CE (divenuto art. 254 CE), che impone la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'art. 189 B del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 251 CE), e dell'art. 5 del regolamento n. 1 che prevede la pubblicazione della detta *Gazzetta* nelle lingue ufficiali risulta che una decisione individuale non deve necessariamente essere redatta in tutte le lingue ufficiali, benché possa incidere sui diritti di un cittadino dell'Unione diverso dal destinatario di questa decisione, ad esempio, un operatore economico concorrente.

86 Il fatto che un'istituzione si rivolga a un cittadino nella lingua di quest'ultimo non risolve quindi tutti i problemi linguistici incontrati dai cittadini nell'ambito dell'attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione. E' del resto un problema di tale natura quello che è stato messo in evidenza nella fattispecie poiché, ad eccezione delle «comunicazioni scritte» di cui all'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, di cui si tratterà al punto 98 della presente sentenza, il regime linguistico dell'Ufficio non può essere contestato per il modo in cui l'Ufficio tratta direttamente con il richiedente, in quanto il procedimento si deve svolgere nella lingua scelta per la presentazione della domanda di marchio comunitario. Questo regime è invece contestato per il modo in cui disciplina i rapporti tra diverse persone di lingua eventualmente diversa nell'ambito dei procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità.

87 Nemmeno l'art. 248, secondo comma, del Trattato, nella versione risultante dal Trattato di Amsterdam, e la giurisprudenza della Corte in materia d'interpretazione del diritto comunitario possono essere fatti valere a sostegno di un asserito principio di uguaglianza delle lingue. Infatti, se tutte le versioni linguistiche facenti fede di un testo devono essere prese in considerazione su una base di parità nell'interpretazione di questo testo, è solo nella misura in cui tali versioni esistono e fanno fede. Pertanto, anche se una decisione individuale è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è quindi tradotta in tutte le lingue al fine dell'informazione dei cittadini, farà fede e sarà utilizzata per l'interpretazione di questa decisione solo la lingua utilizzata nell'ambito del procedimento di cui trattasi.

88 Occorre poi prendere in considerazione il fatto che il marchio comunitario è stato creato a beneficio di operatori economici, e non dell'insieme dei cittadini, e questi operatori economici non sono tenuti a farvi ricorso.

89 Infatti, se il diritto al monopolio dell'uso di un marchio è riconosciuto da una pubblica autorità, il diritto di marchio è essenzialmente uno strumento utilizzato al fine della realizzazione di utili da parte degli operatori economici nell'ambito della loro attività professionale. Sarebbe quindi consentito a un legislatore imporre a questi ultimi di

sostenere il costo, integrale o quanto meno parziale, del funzionamento di un organismo creato al fine della registrazione dei marchi comunitari.

90 Secondo il quinto considerando del regolamento n. 40/94, «il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; (...) in effetti non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario».

91 Gli operatori economici sono tuttavia interessati da uno strumento quale il marchio comunitario messo a loro disposizione dal legislatore comunitario, che evita loro una moltiplicazione delle presentazioni di domande di marchi nazionali, con le spese di traduzione che ciò comporta (v., a tal riguardo, per analogia, gli argomenti svolti dalla BASF AG relativi ai costi di traduzione dei fascicoli dei brevetti europei, riportati al punto 12 della sentenza 21 settembre 1999, causa C-44/98, BASF, Racc. pag. I-6269). E' sufficiente per convincersi di questo interesse constatare il numero rilevante, superiore alle previsioni iniziali, di domande di marchi comunitari presentati dopo la creazione dell'Ufficio.

92 Da tutti questi elementi risulta che il regime linguistico di un organismo quale l'Ufficio è il risultato di una difficile ricerca dell'equilibrio necessario tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività per quanto riguarda i costi dei procedimenti, ma anche tra gli interessi di coloro che richiedono i marchi comunitari e quelli degli altri operatori economici per quanto riguarda l'accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o i procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici, quali i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità di cui al regolamento n. 40/94.

93 Il Tribunale ha quindi giustamente constatato, al punto 62 della sentenza impugnata, che il Consiglio, definendo le lingue ufficiali della Comunità che possono essere utilizzate come lingue procedurali nei procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità, in mancanza di un accordo fra le parti per determinare la lingua utilizzabile, ha perseguito lo scopo legittimo di trovare una soluzione linguistica appropriata

alla difficoltà derivante da un tale disaccordo.

94 Inoltre, il Tribunale ha giustamente ritenuto, al punto 63 della sentenza impugnata, che, anche se il Consiglio ha operato un trattamento differenziato delle lingue ufficiali, la scelta di quest'ultimo, limitata alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, è adeguata e proporzionata.

95 In tale contesto, l'argomento della ricorrente relativo al carattere asseritamente meno discriminatorio della scelta di una lingua unica rispetto a quella di cinque lingue è privo di pertinenza.

96 Per quanto riguarda infine le comunicazioni scritte di cui all'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, occorre ricordare che, come è stato indicato ai punti 45 e 47 della presente sentenza, questa nozione deve essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo le comunicazioni il cui contenuto non può essere equiparato a un atto procedurale. Poiché l'uso della seconda lingua in questo contesto non può pregiudicare gli interessi giuridici di colui che richiede il marchio comunitario, ne deriva che la differenza di trattamento che potrebbe esistere a causa dell'uso della seconda lingua avrebbe una portata trascurabile e, in ogni caso, giustificata dalle necessità del funzionamento dell'Ufficio.

97 Da tutte queste considerazioni risulta che il secondo motivo del ricorso deve anch'esso essere respinto in quanto infondato.

*Sul motivo incidentale, relativo a un difetto di motivazione*

Argomenti della Repubblica ellenica

98 La Repubblica ellenica solleva un motivo di annullamento incidentale consistente nel sostenere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione il motivo relativo a un difetto di motivazione della disposizione la cui illegittimità era stata eccepita, ossia l'art. 115 del regolamento n. 40/94, o, in ogni caso, non sollevando d'ufficio questo motivo.

99 Essa sostiene che, nel suo intervento dinanzi al Tribunale, aveva già rilevato che la limitazione apportata all'u-

so delle lingue nell'ambito del regolamento n. 40/94 non contiene una motivazione adeguata e non è possibile precisare i criteri che hanno dettato questa limitazione né chiarire la priorità di talune lingue rispetto ad altre. Ora, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le censure formulate dalla Repubblica ellenica, e non avrebbe nemmeno sollevato d'ufficio la questione della motivazione del regolamento n. 40/94, benché si trattasse nella fattispecie di una questione di ordine pubblico che il giudice comunitario ha la possibilità, se non l'obbligo, di esaminare d'ufficio.

100 Per contro, sviluppando, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, un'argomentazione basata sugli obiettivi del legislatore, il Tribunale non avrebbe proceduto alla verifica della motivazione del regolamento la cui illegittimità era stata eccepita, ma avrebbe aggiunto una motivazione quando questa mancava totalmente nella fattispecie, procedura che è già stata sanzionata dalla Corte (sentenza della Corte 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I-447).

Giudizio della Corte

101 E' vero che il Tribunale non ha risposto esplicitamente all'argomento relativo all'assenza di motivazione della disposizione regolamentare la cui illegittimità era stata eccepita. Occorre tuttavia rilevare che questo argomento era inserito nell'elaborazione di un motivo che poteva essere interpretato nel senso che si riferiva alla violazione del principio di proporzionalità. Trattandosi di un motivo di puro diritto, è in ogni caso consentito alla Corte di supplire all'omissione del Tribunale.

102 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e, relativamente ad atti destinati ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. Se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate (sentenze 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-7235, punti 25 e 26, nonché 7 novembre 2000, causa C-

168/98, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-9131, punto 62).

103 Occorre constatare che, nella fattispecie, le disposizioni del regolamento n. 40/94 relative al regime linguistico dell'Ufficio consentono sufficientemente di conoscere e di controllare le giustificazioni che ne costituiscono il fondamento.

104 Per quanto riguarda i punti 62 e 63 della sentenza impugnata, occorre rilevare che non si tratta di un tentativo da parte del Tribunale di supplire alla motivazione asseritamente inesistente della disposizione contestata, ma dell'esame della proporzionalità di questa, esame che presuppone necessariamente quello dell'obiettivo presunto del legislatore comunitario.

105 Da questi elementi risulta che il motivo incidentale sollevato dalla Repubblica ellenica non è fondato.

106 (...) *Sulle spese*

**Dispositivo**

1. Il ricorso è respinto.

2. La ricorrente è condannata alle spese.

3. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.

**GIURISPRUDENZA  
DEL TRIBUNALE DI PRIMO  
GRADO DELLE COMUNITÀ  
EUROPEE <sup>(1)</sup>**

**SENTENZA DEL TRIBUNALE  
DI PRIMO GRADO  
(Quarta Sezione ampliata)**

del 12 luglio 2001

nella causa T-120/99 (avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 marzo 1999 (procedimento R 65/98-3)): Christina Kik contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*«Art. 115 del regolamento (CE) n. 40/94 - Regime linguistico dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) - Eccezione d'illegittimità - Divieto di discriminazione»*

*(Lingua processuale: l'olandese)*

**Contesto normativo**

1 L'uso delle lingue per quanto riguarda i procedimenti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») è disciplinato dall'art. 115 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Tale articolo recita come segue:

- «1. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo ed il tedesco.
3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in proce-

dimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.
5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.
6. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.

7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale».

2 L'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), riprende l'obbligo stabilito dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo il quale la domanda di registrazione deve contenere l'indicazione di una «seconda lingua».

**Antefatti**

3 Il 15 maggio 1996 la ricorrente, avvocato ed agente per i marchi nei Paesi Bassi in seno ad una ditta specializzata in materia di proprietà industriale, ha presentato, in forza del regolamento n. 40/94, una domanda di marchio comunitario denominativo all'Ufficio.

4 Il marchio del quale è richiesta la registrazione è il vocabolo KIK.

5 I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 42, ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

6 La ricorrente, nella sua domanda, che era redatta in olandese, ha indicato l'olandese come «seconda lingua».

7 Con decisione 20 marzo 1998 l'esaminatore ha respinto la domanda, in quanto non era stata soddisfatta una condizione formale, ossia che il richiedente deve indicare il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo o il tedesco come «seconda lingua».

8 Il 4 maggio 1998 la ricorrente ha presentato un ricorso contro tale decisione, nel quale essa faceva valere in particolare che la decisione con la quale l'esaminatore aveva respinto la sua domanda di registrazione era illegittima, poiché si basava su norme regolamentari illegittime. Essa ha presentato il ricorso in olandese ed anche, condizionatamente, in inglese.

9 Il 2 giugno 1998 il ricorso è stato deferito alla commissione di ricorso dell'Ufficio.

(1) L'Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L'unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».

10 Il ricorso è stato respinto con decisione 19 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto la ricorrente aveva indicato come «seconda lingua» la stessa lingua utilizzata come lingua per il deposito della domanda di registrazione, di modo che la domanda presentava un vizio d'irregolarità formale, e ciò a prescindere dall'altra irregolarità commessa dalla ricorrente, che consisteva nel non aver indicato come «seconda lingua» una delle cinque lingue dell'Ufficio. Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso aveva parimenti fatto presente che l'Ufficio, ivi comprese le commissioni di ricorso, può solo applicare il regolamento n. 40/94, anche nel caso in cui possa essere dell'opinione che il regolamento non è compatibile con il diritto comunitario primario. In tale contesto, la commissione di ricorso ha ricordato che il giudice comunitario, il cui compito è quello di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato, è però, dal canto suo, competente ad esaminare la legittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

## Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare o riformare la decisione impugnata;
- condannare l'Ufficio alle spese.

12 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

- rigettare il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

13 La Repubblica ellenica conclude che il Tribunale voglia dichiarare fondato il ricorso della ricorrente.

14 Il Regno di Spagna ed il Consiglio concludono che il Tribunale voglia rigettare il ricorso.

## Sulla ricevibilità

### Argomenti delle parti

15 L'Ufficio fa valere, preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso in esame volto a far rilevare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94. Esso ritiene che, anche se il Tribunale rilevasse l'illegittimità della limitazione della scelta linguistica contenuta nell'art. 115 del regolamento n. 40/94, ciò non potrebbe comportare l'annullamento della

decisione impugnata. Infatti l'Ufficio (l'esaminatore prima e la commissione di ricorso poi) avrebbe respinto la domanda di registrazione della ricorrente non già per il fatto che questa non avrebbe indicato una delle lingue dell'Ufficio come «seconda lingua», ma per il fatto che essa non ha affatto scelto una «seconda lingua». Su tale punto la commissione di ricorso avrebbe a giusto titolo dichiarato che il termine «seconda lingua» contenuto nell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, può solo designare una lingua diversa da quella usata per la domanda di registrazione.

16 Ne consegue, secondo l'Ufficio, che la disposizione che è effettivamente all'origine del rigetto della domanda di registrazione della ricorrente è quella che impone a tutti coloro che richiedono un marchio comunitario l'obbligo di indicare nell'atto di deposito una lingua diversa da quella utilizzata per il deposito (art. 115, n. 3, prima parte della prima frase: «[i] richiedente deve indicare una seconda lingua»). Orbene, la legittimità di tale obbligo non sarebbe contestata neppure dalla ricorrente.

17 L'Ufficio ne desume che la ricorrente non può avvalersi dell'eventuale illegittimità del fatto che siano limitate a cinque le lingue previste dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 per chiedere l'annullamento della decisione impugnata. L'eccezione d'illegittimità dovrebbe perciò essere irricevibile, in quanto manca un nesso giuridico tra la decisione impugnata e la disposizione contro la quale è sollevata l'eccezione. Inoltre, l'Ufficio fa osservare che la causa in esame sembra avere un carattere artificioso o fittizio. La ricorrente avrebbe infatti, come essa stessa avrebbe riconosciuto, usato il procedimento in esame relativo ad una domanda di registrazione quale mero espediente procedurale allo scopo di poter tutelare in sede giudiziaria i suoi interessi professionali in quanto mandataria per i marchi di lingua olandese.

18 Parimenti, secondo il governo spagnolo, l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, invocata dalla ricorrente, non riguarda la precisa disposizione su cui si basa la decisione impugnata. Il ricorso della ricorrente sarebbe, inoltre, ipotetico. Peraltro, la ricorrente non avrebbe un interesse sufficiente per sollevare un'eccezione d'illegittimità contro l'art. 115 del regolamento n. 40/94, dato che essa non sol-

leva questa eccezione in qualità di richiedente la registrazione di un marchio comunitario, ma in qualità di agente per i marchi. Il governo spagnolo ritiene, inoltre, che la ricorrente non abbia chiaramente indicato quali siano le disposizioni regolamentari di cui invoca l'illegittimità. Anche per questo motivo l'eccezione d'illegittimità sarebbe irricevibile.

19 La ricorrente respinge l'argomento secondo cui la sua eccezione d'illegittimità sarebbe irricevibile. Essa mette in evidenza che fa valere l'illegittimità della norma secondo cui si deve indicare nella domanda di registrazione una seconda lingua che non può essere una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Essa fa presente che la decisione impugnata è precisamente basata sulla norma secondo cui si deve indicare una seconda lingua che non può essere l'olandese. La ricorrente ritiene, del resto, di avere un interesse evidente a che il suo ricorso, ivi compresa l'eccezione di illegittimità, sia accolto dal Tribunale in quanto essa è veramente interessata alla trattazione della sua domanda di registrazione ed alla stessa registrazione del vocabolo depositato.

### Giudizio del Tribunale

20 Si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94, il ricorso dinanzi al Tribunale contro le decisioni delle commissioni di ricorso «può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere». Nel caso in esame, risulta dal ricorso presentato dalla ricorrente che quest'ultima contesta alla commissione di ricorso di aver applicato una disciplina illegittima, in quanto incompatibile con il trattato. Di conseguenza, senza peraltro richiamare direttamente l'art. 241 CE, la ricorrente ha sollevato un'eccezione d'illegittimità ai sensi di detto articolo, facendo presente in particolare che la commissione di ricorso avrebbe dovuto astenersi dall'applicare l'art. 115 del regolamento n. 40/94 e l'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, in considerazione dell'illegittimità di tali disposizioni (punto 16 del ricorso), e chiedendo al Tribunale, qualora quest'ultimo ritenesse che la commissione di ricorso non poteva eludere l'applicazione di tali disposizioni, di dichiarare esso stesso illegittime tali disposizioni (punto 23 del ricorso).



21 Si deve ricordare, sempre in via preliminare, che ai sensi dell'art. 241 CE «[n]ell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della [Banca Centrale europea], ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso». Secondo una costante giurisprudenza tale articolo è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 230 CE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento (sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, *Simmenthal/Commissione*, Racc. pag. 777, punto 39). Di conseguenza, il fatto che il regolamento n. 40/94 non menzioni espressamente l'eccezione di illegittimità quale via legale incidentale di cui i cittadini possano valersi dinanzi al Tribunale allorché chiedono l'annullamento o la riforma di un decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio, non impedisce ai cittadini di sollevare una tale eccezione nell'ambito di un tale ricorso. Tale diritto risulta dal principio generale enunciato nella giurisprudenza sopra citata.

22 Si deve poi osservare che, in quanto la ricorrente si oppone all'obbligo, quale è definito dall'art. 115 del regolamento n. 40/94, di indicare una «seconda lingua», l'eccezione di illegittimità sollevata dalla stessa soddisfa ciascuna delle condizioni di ricevibilità enunciate dalla succitata giurisprudenza.

23 In primo luogo, la decisione impugnata è indirizzata alla ricorrente.

24 In secondo luogo, contrariamente a quanto fanno valere l'Ufficio ed il governo spagnolo, esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione impugnata, da un lato, e l'obbligo di cui la ricorrente contesta la legittimità, dall'altro (v., al riguardo, sentenze della Corte 31 marzo 1965, causa 21/64, *Macchiorlati Dal-*

*mas e Figli/Alta Autorità*, Racc. pag. 221, in particolare pag. 238, e 28 ottobre 1981, cause riunite 275/80 e 24/81, *Krupp/Commissione*, Racc. pag. 2489, punto 32, e sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, *Reinartz/Commissione*, Racc. pag. II-1047, punto 57). E' certamente vero che la ricorrente ha utilizzato l'olandese per il deposito della sua domanda, che ha indicato questa stessa lingua come «seconda lingua», e che, quindi, essa ha rifiutato di osservare la norma secondo cui si deve indicare una lingua diversa da quella di deposito quale «seconda lingua», norma che bastava di conseguenza all'esaminatore ed alla commissione di ricorso per motivare le loro decisioni sulla domanda e sul ricorso della ricorrente. Orbene, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente è precisamente volta a dimostrare l'illegittimità di tale norma, secondo cui si deve indicare, quale «seconda lingua» una lingua diversa da quella di deposito della domanda di registrazione (nella fattispecie l'olandese). Tale questione non si distingue da quella se l'esclusione dell'olandese e di talune altre lingue ufficiali della Comunità in quanto «seconda lingua» sia o no legittima. Infatti, l'obbligo della ricorrente di indicare una seconda lingua che non può essere una lingua diversa da francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco, corrisponde all'obbligo di indicare una seconda lingua diversa dalla lingua di deposito della domanda, che è l'olandese.

25 Di conseguenza, ad essere direttamente a fondamento della decisione della commissione di ricorso e ad essere messa in discussione dall'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente è appunto la legittimità della norma, contenuta nell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo la quale il richiedente deve accettare di non avere automaticamente il diritto di partecipare a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio nella lingua di deposito. Peraltro, l'asserzione dell'Ufficio secondo cui la ricorrente non contesta la validità dell'obbligo, previsto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, di indicare una seconda lingua, è manifestamente errata. Le memorie della ricorrente confermano che l'oggetto della sua eccezione di illegittimità è l'obbligo di accettare, mediante l'indicazione di una «seconda lingua» diversa da quella di deposito,

l'eventuale uso di una lingua diversa dalla propria. La norma impugnata dalla stessa è perciò perfettamente identica a quella che era direttamente alla base della decisione impugnata.

26 In terzo luogo, è pacifico che la ricorrente non era legittimata a presentare, in forza dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un ricorso per l'annullamento del regime linguistico previsto dal regolamento n. 40/94 (ordinanza della Corte 28 marzo 1996, causa C-270/95 P, *Kik/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. I-1987, che conferma, su ricorso, l'ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, *Kik/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-1717).

27 L'Ufficio ed il governo spagnolo non possono d'altronde addebitare alla ricorrente di aver presentato un ricorso «artificioso», «fittizio» o «ipotetico». Risulta, certo, da una lettera citata dall'Ufficio che la ricorrente ha indicato l'olandese come «seconda lingua» pur sapendo che ciò non era conforme alla disciplina vigente. Questo non può, però, condurre alla conclusione che la domanda di registrazione e la controversia che ne è derivata siano la conseguenza di una semplice strategia della ricorrente che renderebbe la causa indegna di essere presentata al giudice.

28 A tale proposito, si deve considerare innanzi tutto che il fascicolo non fornisce una base sufficientemente solida per concludere che la ricorrente non sia veramente interessata a che il vocabolo depositato sia iscritto quale marchio della classe 42. L'Ufficio ha peraltro concesso un trattamento normale alla domanda di registrazione della ricorrente, dato che questa è stata assegnata alla divisione di esame e, in seguito, il contenzioso è stato attribuito alla commissione di ricorso, e che tali istanze hanno quindi applicato la disciplina senza rilevare che si trattava di una domanda artificiosa, fittizia o ipotetica.

29 Inoltre, il comportamento non conformista della ricorrente all'atto del deposito della domanda non fa che dimostrare che essa aveva insistito sul preteso diritto di poter comunicare con l'Ufficio in olandese in qualsivoglia fase della procedura, il che rivela un conflitto assolutamente reale e rilevante tra la ricorrente e l'autorità comunitaria che, in forza del principio generale qui sopra richiamato al punto

21, può essere proposto al giudice comunitario.

30 Parimenti, l'argomento del governo spagnolo, secondo cui la ricorrente non avrebbe un interesse sufficiente per sollevare l'eccezione d'illegittimità, dato che essa non la solleva in qualità di richiedente la registrazione di un marchio comunitario, ma in qualità di agente per i marchi, non può essere accolto. Infatti, dagli antefatti della controversia e dalle conclusioni della ricorrente risulta che l'eccezione di illegittimità sollevata da quest'ultima ha lo scopo di far riconoscere che non era legittimo esigere che la ricorrente, in qualità di richiedente la registrazione di un marchio comunitario, indicasse una seconda lingua. Ne consegue che la ricorrente solleva l'eccezione di illegittimità in qualità di richiedente di un marchio comunitario, allo scopo di ottenere l'annullamento o la riforma della decisione della commissione di ricorso e, diconseguenza, che la trattazione della sua domanda sia ripresa. Ciò non è inficiato dal fatto che la ricorrente discuta dei suoi interessi professionali e della sua posizione concorrenziale al fine di provare l'illegittimità della disciplina impugnata.

31 Si deve infine rilevare che, contrariamente a quanto il governo spagnolo fa valere, la ricorrente ha indicato in modo sufficientemente preciso quali siano le disposizioni regolamentari di cui invoca l'illegittimità. Nel suo ricorso essa ha infatti denunciato il carattere asseritamente discriminatorio dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, in particolare dell'obbligo del richiedente di indicare una «seconda lingua» di cui accetta l'uso quale eventuale lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità, nonché degli effetti giuridici di tale obbligo previsti in altri paragrafi dell'art. 115. Essa ha anche denunciato l'esclusione, operata dall'art. 115, n. 5, del regolamento n. 40/94, delle lingue ufficiali della Comunità europea diverse da quelle dell'Ufficio quali lingue alternative di deposito degli atti di opposizione e delle domande di decadenza e di nullità.

32 Risulta da tutto quanto precede che l'eccezione di illegittimità, sollevata dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso per l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, in quanto riguarda l'obbligo imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dall'art. 1, regola, 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, è ricevibile. Entro tali limiti, l'oggetto dell'eccezione di illegit-

timità si estende all'obbligo espresso dalle dette disposizioni, quale chiarito, per quanto riguarda la sua portata ed i suoi effetti giuridici, da taluni degli altri paragrafi dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

33 Invece, in quanto l'eccezione d'illegittimità sollevata dalla ricorrente riguarda il resto dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, essa è irricevibile. Infatti, le disposizioni contenute nel resto dell'art. 115 non sono affatto state a fondamento della decisione impugnata, dato che quest'ultima riguardava solo una domanda di registrazione e l'obbligo per il richiedente di indicare una seconda lingua che esso accetta quale lingua procedurale alternativa per i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità che potranno essere proposti contro di lui.

### Merito

34 Il ricorso si basa su un unico motivo, che fa riferimento ad una violazione del divieto di discriminazione contenuto nell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE).

### Argomenti delle parti

35 La ricorrente espone che, a causa del regime linguistico previsto dall'art. 115 del regolamento n. 40/94, essa si trova in una posizione concorrenziale svantaggiosa rispetto agli agenti per i marchi degli Stati le cui lingue sono quelle dell'Ufficio. Essa dovrebbe, infatti, impiegare traduttori, mentre gli agenti per i marchi stabiliti in detti Stati possono proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio nella loro madrelingua. Ciò causerebbe una perdita di clientela, e questo innanzi tutto per quanto riguarda i clienti stabiliti fuori della Comunità europea e che sono obbligati, in conformità agli artt. 88 ed 89 del regolamento n. 40/94, a farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un avvocato o da un mandatario riconosciuto in materia di marchi. La perdita di clienti sarebbe evidente anche per quanto riguarda i clienti stabiliti nella Comunità, dato che questi ultimi, sapendo che i servizi di un avvocato o di un mandatario di lingua olandese comportano costi di traduzione, preferiscono i servizi di un agente stabilito in un paese la cui lingua rientra tra quelle dell'Ufficio. La perdita di clientela sarebbe, a sua volta, dannosa per la reputazione di un'impresa qual'è quella della ricorrente, che è nota in materia di marchi ormai da anni.

36 La ricorrente evidenzia che gli svantaggi connessi al fatto che essa deve far ricorso a traduttori non sono unicamente legati alle spese che ciò comporta, ma anche al rischio di traduzioni imperfette. Infatti i traduttori avrebbero necessariamente bisogno di un periodo di formazione e dovrebbero acquisire talune nozioni relative alle questioni dei marchi. Inoltre, talune espressioni e indicazioni in madre lingua non si presterebbero ad essere agevolmente tradotte.

37 La ricorrente fa poi osservare che, benché l'Ufficio possa sempre decidere di proseguire il procedimento nella lingua della domanda di registrazione, anche se quest'ultima non è una lingua dell'Ufficio, l'esperienza insegna che l'Ufficio abitualmente prosegue il procedimento nella seconda lingua indicata. Il procedimento che ha condotto alla causa in esame sarebbe la sola eccezione al riguardo.

38 La ricorrente infine fa presente che non è solo nella fase della domanda che si presenta una discriminazione, ma anche, per esempio, in caso di opposizione. A tale riguardo essa ammette che, scegliendo una seconda lingua, ognuno può essere costretto a svolgere il procedimento di opposizione in una lingua diversa dalla sua madre lingua, ma evidenzia che questo è certo per coloro che non parlano una lingua dell'Ufficio, mentre quelli che parlano una lingua dell'Ufficio hanno la possibilità che il procedimento di opposizione venga svolto nella propria lingua.

39 La ricorrente conclude che l'art. 115 del regolamento n. 40/94 e l'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95 sono disposizioni discriminatorie con riguardo al Trattato. Il regime linguistico creato per l'Ufficio sarebbe al tempo stesso incompatibile con il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385). A proposito di quest'ultimo punto, la ricorrente precisa che l'Ufficio deve essere equiparato ad un'istituzione comunitaria ai sensi del regolamento n. 1 e che tale regolamento esprime precisamente uno dei principi di diritto comunitario cui non si può derogare con un successivo regolamento del Consiglio.

40 In subordine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è contraria al divieto di discriminazione in quanto la commissione di ricorso ha

statuito che la seconda lingua deve necessariamente essere una lingua dell'Ufficio. Secondo la ricorrente il divieto di discriminazione esige che l'Ufficio le dia l'opportunità di indicare qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea.

41 In ulteriore subordine, la ricorrente fa presente che, se il Tribunale ritenesse che la commissione di ricorso dell'Ufficio non fosse in grado di dare all'art. 115 del regolamento n. 40/94 ed all'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, un'interpretazione conforme al Trattato, potrebbe pur sempre statuire esso stesso sulla legittimità di dette disposizioni ed annullare la decisione impugnata sulla base delle sue constatazioni al riguardo. La ricorrente ripete tuttavia che la commissione di ricorso ha l'obbligo di applicare la disciplina in modo conforme al Trattato, e che essa avrebbe perciò potuto decidere diversamente.

42 Il governo greco fa presente che l'ordinamento giuridico comunitario non ammette alcuna superiorità di alcune lingue ufficiali rispetto ad altre, e che il Trattato CE, così come il regolamento n. 1, affermano il principio del plurilinguismo e della neutralità nei confronti delle lingue.

43 A tale riguardo il governo greco cita, in particolare, l'art. 21, terzo comma, CE e l'art. 248 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 314 CE). Esso precisa che l'art. 33 della convenzione di Vienna 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 788, pag. 354) introduce il principio generale di equivalenza delle versioni dei trattati il cui testo fa fede in due o più lingue. Esso aggiunge che, ad ogni modo, non esiste un principio di diritto internazionale che consacrì il primato di una lingua sulle altre.

44 L'equivalenza delle lingue ufficiali delle Comunità europee sarebbe stata peraltro ampiamente riconosciuta dalla Corte di giustizia. Il governo greco ne desume che il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità comprende un divieto di discriminazione fondato sulla lingua.

45 Ne consegue, secondo il governo greco, che introducendo il regime linguistico descritto all'art. 115 del regolamento n. 40/94, il Consiglio non ha rispettato il divieto di discriminazione stabilito dal diritto comunitario prima-

rio. Tale deroga rispetto al diritto comunitario primario sarebbe tanto più grave per il fatto che non è in alcun modo motivata nel regolamento.

46 Il governo greco precisa, infine, che la prassi, nell'amministrazione comunitaria, di utilizzare determinate lingue quali «lingue di lavoro», non pregiudica l'equipollenza delle lingue. Esso fa osservare anche che il regime linguistico introdotto dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 è certo funzionale agli obiettivi di snellimento e brevità dei procedimenti, ma che tali obiettivi sono raggiunti solo per una parte degli interessati, mentre un gran numero di richiedenti di un marchio comunitario sono svantaggiati. Secondo il governo greco, bisogna scegliere tra l'interesse, da un lato, di snellire i lavori dell'Ufficio e l'interesse di ogni richiedente, dall'altro, a comunicare nella lingua ufficiale delle Comunità che gli è propria; quest'ultimo interesse dovrebbe comunque prevalere, in particolare in considerazione del diritto comunitario primario e del principio di proporzionalità.

47 L'Ufficio evidenzia innanzi tutto che le disposizioni di diritto comunitario derivato sono pienamente efficaci fintantoché non sia stata stabilita la loro illegittimità dagli organi giurisdizionali comunitari. Esso ne desume che tutti i soggetti di diritto comunitario, tra i quali esso stesso, devono rispettare la piena efficacia degli atti normativi delle istituzioni, fintantoché l'illegittimità di questi ultimi non sia stata dichiarata dalla Corte o dal Tribunale.

48 In tale medesimo contesto l'Ufficio fa notare che esso è stato istituito in tutte le sue componenti dal legislatore comunitario per l'attuazione delle pertinenti disposizioni normative e non per escluderne l'applicazione né per controllare eventuali illegittimità delle stesse. Per questo motivo la commissione di ricorso si sarebbe a ragione dichiarata incompetente a statuire sull'asserita illegittimità fatta valere dalla ricorrente.

49 L'Ufficio fa poi presente che non spetta ad esso, ma piuttosto al Consiglio, proporre argomenti volti a dimostrare che il regime linguistico introdotto dal regolamento n. 40/94 è compatibile con il diritto comunitario. Ricorda tuttavia che la constatazione della commissione di ricorso secondo cui, in ogni caso, l'obbligo di indicare

una seconda lingua non può rappresentare una discriminazione, dato che ogni richiedente deve rispettare tale obbligo, compresi i richiedenti che hanno depositato una domanda di registrazione utilizzando una lingua dell'Ufficio. Esso fa rilevare anche che il problema del regime linguistico ha costituito oggetto di numerose riunioni al Consiglio ed ha provocato un ritardo di alcuni anni nell'adozione del regolamento. A suo parere, il regime linguistico infine adottato garantisce al contempo il funzionamento dell'Ufficio ed il rispetto dei diritti fondamentali.

50 Il governo spagnolo fa osservare che l'art. 115 del regolamento n. 40/94 non può essere incompatibile con il regolamento n. 1, dato che è stato adottato successivamente. Peraltro, il regolamento n. 40/94 non contrasterebbe assolutamente con il regolamento n. 1. Esso fa presente, del resto, che il regime linguistico introdotto dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 è assolutamente ragionevole, in particolare per il fatto che esiste una scelta tra le cinque lingue più usate della Comunità e per il fatto che esiste sempre la possibilità che la lingua procedurale dinanzi all'Ufficio sia una lingua meno usata, come ad esempio quando le parti si accordano in tal senso. Secondo il governo spagnolo le differenze che il regime linguistico in esame può creare sono la conseguenza della situazione linguistica nella Comunità europea e della necessità di garantire il buon funzionamento degli organi comunitari.

51 Il Consiglio osserva anzitutto che esso aveva facoltà di derogare al regime linguistico introdotto dal regolamento n. 1, dato che quest'ultimo non contiene alcun principio fisso di diritto comunitario. Esso fa poi notare che l'Ufficio non è, ad ogni modo, un'istituzione ai sensi del regolamento n. 1 e non può neppure essere equiparato ad una tale istituzione.

52 Il Consiglio sostiene poi che non esiste in diritto comunitario alcun principio di assoluta parità delle lingue ufficiali. Se così non fosse, l'art. 217 del Trattato CE (divenuto art. 290 CE) non esisterebbe.

53 Secondo il Consiglio, il regime linguistico introdotto dal regolamento n. 40/94 non è, inoltre, sproporzionato. A tale riguardo, esso spiega che detto regime ha lo scopo di consentire alle imprese, al termine di un procedimento unitario, rapido, praticabile ed accessibile, di ottenere la registrazione di un

marchio comunitario. Per quanto riguarda l'aspetto della praticabilità del procedimento, il Consiglio osserva che, in considerazione della struttura dell'Ufficio e del fabbisogno di traduttori, un procedimento dinanzi ad una commissione di ricorso dell'Ufficio non può, ad esempio, svolgersi in più lingue. La scelta operata dal Consiglio, al momento dell'adozione del regolamento n. 40/94, sarebbe stata basata sul bilanciamento, da un lato, degli interessi delle imprese e, dall'altro, degli eventuali svantaggi, quali quelli richiamati dalla ricorrente. A tal riguardo, il Consiglio ricorda che il Tribunale dispone solo di un potere di controllo marginale, ed evidenzia ancora che il regime linguistico introdotto è ragionevole, dato che, in particolare, la domanda di registrazione può essere depositata in qualsiasi lingua ufficiale delle Comunità europee, che l'Ufficio ha cinque lingue e che l'Ufficio assicura la traduzione della domanda nella «seconda lingua».

54 Il Consiglio spiega, infine, che la sua scelta è stata anche ispirata da considerazioni di bilancio. Al proposito esso fa osservare che, in assenza del regime linguistico scelto, si dovrebbe prevedere per l'Ufficio un bilancio aggiuntivo di diverse decine di milioni di euro.

#### *Giudizio del Tribunale*

55 Si deve preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'esaminatore e la commissione di ricorso non erano competenti a decidere di disapplicare la disposizione prevista dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95. Una tale decisione, infatti, sarebbe stata necessariamente basata sul rifiuto di applicare tali regolamenti, interpretandoli contro la loro chiara formulazione. Di conseguenza sarebbe stato violato il principio di presunzione di legittimità, secondo il quale la normativa comunitaria rimane completamente efficace fintantoché un giudice competente non dichiara l'illegittimità della stessa.

56 Spetta quindi al Tribunale, a motivo dell'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente, pronunciarsi sulla legittimità del regime linguistico introdotto dal Consiglio per l'Ufficio.

57 La ricorrente sostiene che vi sarebbe un conflitto tra l'art. 115 del regolamento n. 40/94, da un lato, e il combi-

nato disposto dell'art. 6 del Trattato ed dell'art. 1 del regolamento n. 1, dall'altro, in quanto l'art. 115 sarebbe incompatibile con l'asserito divieto di discriminazione delle lingue ufficiali delle Comunità europee contemplato dal diritto comunitario.

58 A tale riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che il regolamento n. 1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 217 del Trattato. Sostenere, come fa la ricorrente, che il regolamento n. 1 esprime precisamente un principio di diritto comunitario di parità delle lingue al quale non si può derogare, neppure con un successivo regolamento del Consiglio, equivarrebbe a disconoscere la sua natura di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gli Stati membri non hanno stabilito, nel Trattato, un regime linguistico per le istituzioni e gli organi della Comunità, ma l'art. 217 del trattato lascia la possibilità al Consiglio, che delibera all'unanimità, di fissare e modificare il regime linguistico delle istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che una volta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Ne consegue che il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario.

59 Quanto sopra esposto comporta che la ricorrente non può avvalersi del combinato disposto dell'art. 6 del Trattato e del regolamento n. 1 allo scopo di dimostrare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

60 Per quanto riguarda l'obbligo, imposto a colui che richiede la registrazione di un marchio comunitario dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, nonché dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, d'«indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità», risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e dal governo greco, esso non comporta alcuna violazione del divieto di discriminazione.

61 Anzitutto, come risulta dalla stessa formulazione dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, con l'indicazione della seconda lingua il richiedente accetta l'uso alternativo di tale lingua

come lingua procedurale solo per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Ne consegue che, come è peraltro confermato dall'art. 115, n. 4, prima frase, del regolamento n. 40/94, laddove il richiedente sia parte unica nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione sarà la lingua procedurale. Di conseguenza, in tali procedimenti, il regolamento n. 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisivo devono essere redatti.

62 In quanto poi l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 impone al richiedente di indicare una seconda lingua in considerazione dell'uso alternativo di quest'ultima in quanto lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità, si deve constatare che tale principio è stato adottato con il legittimo scopo di trovare una soluzione linguistica per i casi in cui un procedimento di opposizione, decadenza o nullità si svolga tra parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua e che non riescono ad accordarsi di propria iniziativa su quale sarà la lingua procedurale. A quest'ultimo proposito, si deve osservare che in forza dell'art. 115, n. 7, del regolamento n. 40/94, le parti di un procedimento di opposizione, decadenza e nullità possono indicare, di comune accordo, qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea come lingua procedurale, possibilità che può convenire, in particolare, alle parti che esprimono preferenza per la stessa lingua.

63 Si deve ritenere che, perseguendo lo scopo di definire quale sia la lingua procedurale in mancanza di accordo tra le parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua, il Consiglio, anche se ha operato un trattamento differenziato delle lingue ufficiali della Comunità, ha effettuato una scelta adeguata e proporzionata. Da una parte, l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 offre l'occasione a colui che richiede la registrazione di un marchio di stabilire, tra le lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, quale sarà la lingua del procedimento di opposizione, decadenza o nullità per il caso in cui la prima lingua che ha scelto non sia gradita dalla controparte nel procedi-

mento. D'altra parte, limitando tale scelta alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea ed evitando in tal modo che la lingua procedurale sia particolarmente lontana rispetto alle conoscenze linguistiche della controparte nel procedimento, il Consiglio è rimasto nei limiti di quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 38, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. pag. I-69, punto 23).

64 La ricorrente ed il governo greco, infine, non possono avvalersi del comma aggiunto dal trattato di Amsterdam all'art. 8 D del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 21 CE) secondo il quale «ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 [CE] in una delle lingue menzionate all'art. 314 [CE] e ricevere una risposta nella stessa lingua». L'art. 21 CE si riferisce al Parlamento e al mediatore, e l'art. 7 CE menziona il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti nonché il Comitato economico sociale e il Comitato delle Regioni. Benché il comma citato sia applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie, l'Ufficio non si trova, in ogni caso, tra le istituzioni e gli organi di cui all'art. 7 CE ed all'art. 21 CE.

65 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso va respinto.

66 (...) Sulle spese

#### Dispositivo

1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.
3. Ciascun interveniente supporterà le proprie spese.

## GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Seconda Sezione)

del 3 luglio 2003

nella causa T-129/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2001 (fascicolo R 230/2000-1)): José Alejandro, S.L. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchi denominativi nazionali anteriori BUD - Domanda di marchio comunitario denominativo BUDMEN - Motivo relativo di rifiuto - Articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 40/94»*

(Lingua processuale: lo spagnolo)

#### Fatto

1 Il 7 maggio 1996, la ricorrente presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«Ufficio») ai sensi del regolamento CEE del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1), come successivamente modificato.

2 Il marchio di cui viene chiesta la registrazione è il segno denominativo «BUDMEN».

3 I prodotti per i quali viene chiesta la registrazione rientrano nelle classi 10, 16 e 25 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono,

per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 10: «calzature ortopediche»;

— classe 16: «cartoleria; materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi) e materiali per l'imballaggio in carta e cartone»;

— classe 25: «articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria».

4 Tale domanda veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 14/98 del 2 marzo 1998.

5 Il 1° giugno 1998 l'interveniente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94. L'opposizione era diretta contro la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti considerati nella domanda di marchio. Il motivo invocato a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'opposizione è basata sull'esistenza di marchi nazionali anteriori, registrati in Danimarca (n. 6703.1993) per tutti i prodotti delle classi 16 e 25; in Irlanda, da un lato, per i libri, prodotti di stamperia, cartoleria, strumenti per scrivere, calendari, cartoline di auguri, tavolette con fermacarta, copertine e classificatori, articoli per ufficio (esclusi i mobili), etichette, autoadesivi, poster, carte da gioco, tovaglie e salviette di carta, sottobicchieri o sottobottiglie, filtri di carta e fazzoletti, fotografie, cartoline postali, album, carta di imballaggio, decalcomanie, rientranti tutti nella classe 16 (n. 151535), e, dall'altro, per gli articoli di abbigliamento, calzature, cappellerie, sweat-shirts, T-shirts, berretti e calzini, rientranti nella classe 25 (n. 151537); e nel Regno Unito, da un lato, per i libri, prodotti da stamperia, cartoleria, strumenti di scrittura, calendari, carte di auguri, tavolette con fermacarte, articoli per ufficio (esclusi i mobili), etichette, autoadesivi, poster, carte da gioco, tovaglie e salviette di carta, sottovetri o sottobottiglie, filtri di carta e fazzoletti, fotografie, cartoline postali, album, carta da imballaggio, decalcomanie con eccezione degli adesivi, sostanze adesive e materie collanti nonché i prodotti aventi la medesima descrizione degli adesivi, sostanze adesive e materie collanti rientranti nella classe 16 (n. 1458297), e, dall'altro, per le sweat-shirts, T-shirts, camiciotti, ponchos, visiere, pullover, cardigan, combinazioni e gilets, pantaloni, tute, camicie da notte, accappatoi, indumenti intimi, sciarpe, abiti da

<sup>(1)</sup> L'Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L'unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».

spiaggia e maglioni da bagno, mutande, berretti, tenute da sci, collant, giacche a vento, pantaloni, gonne, camicette, jeans, cravatte, calze, cinture, guanti, vestiti, maglierie, calzature da spiaggia, stivali, scarpe, pantofole e sandali, rientranti tutti nella classe 25 (n. 1458299). Questi marchi sono costituiti dal segno denominativo «BUD».

6 Con decisione 17 dicembre 1999, la divisione di opposizione dell'Ufficio accoglieva parzialmente l'opposizione e, di conseguenza, rifiutava la registrazione del marchio richiesto per i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» rientranti nella classe 25 in ragione dell'identità tra il segno «BUD» di cui al marchio danese anteriore n. 6703.1993 e la prima sillaba del segno «BUDMEN», di cui al marchio richiesto e dell'identità dei prodotti della classe 25 che i due marchi designano, e che rischiano di ingenerare una confusione nel pubblico danese.

7 Il 21 febbraio 2000, la ricorrente proponeva un ricorso presso l'Ufficio ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione della divisione di opposizione.

8 Tale ricorso veniva respinto dalla prima commissione di ricorso con decisione 20 marzo 2001 notificata alla ricorrente il 27 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9 La commissione di ricorso ha ritenuto fondata la decisione della divisione di opposizione, in considerazione dell'esistenza di un rischio di confusione nel pubblico in ragione dell'identità dei prodotti designati dal marchio richiesto e dai marchi anteriori registrati in Danimarca (n. 6703.1993), in Irlanda (n. 151537) e nel Regno Unito (n. 1458299), in prosieguo: i «marchi anteriori», e del fatto che i segni in conflitto «BUD» e «BUDMEN» sono visualmente, foneticamente e logicamente simili (punti 15, 19 e 21 della decisione impugnata).

#### **Il procedimento e le conclusioni delle parti**

10 Con atto introduttivo redatto in spagnolo e depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 giugno 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11 Con comunicazione 3 settembre 2001 l'interveniente si opponeva ai sensi dell'art. 131, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale a che la lingua spagnola fosse la lingua di procedura dinanzi al Tribunale e chiedeva che l'inglese fosse la lingua di procedura. A questo proposito ha invocato il fatto che tale lingua, in quanto seconda lingua della domanda di marchio ai sensi dell'art. 115, n. 3, del regolamento 40/94 era stata la lingua di procedura dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

12 Ai sensi dell'art. 131, n. 2, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale ha designato lo spagnolo come lingua di procedura, dato che la ricorrente aveva depositato la domanda di marchio contestata in lingua spagnola conformemente all'art. 115, n. 1, del regolamento 40/94.

13 L'Ufficio depositava la sua memoria di risposta il 21 dicembre 2001, l'interveniente depositava la propria il 2 gennaio 2002. La ricorrente depositava una replica l'8 aprile 2002. L'Ufficio depositava la controreplica il 25 giugno 2002.

14 A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la ricorrente a precisare il senso delle sue conclusioni nel corso dell'udienza.

15 L'udienza si è svolta il 22 gennaio 2003. L'interveniente non ha partecipato a tale udienza, e la sua rappresentante aveva informato il Tribunale dell'impossibilità nella quale versava di assistervi per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Il Tribunale non ha ritenuto necessario invitare l'interveniente a depositare per iscritto le sue osservazioni sulla domanda rivolta alla ricorrente.

16 Il presidente della Seconda Sezione ha chiuso la fase orale il 26 marzo 2003.

17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione impugnata e accogliere il ricorso e la domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti della classe 25;

— in subordine, modificare la decisione impugnata, accogliere il ricorso e la domanda di marchio comunitario per quanto riguarda le calzature;

— compensare le spese.

18 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere la domanda della ricorrente;

— condannare la ricorrente alle spese.

19 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere la domanda della ricorrente e confermare la decisione impugnata;

— condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle da lei esposte.

20 Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha precisato che con l'uso del termine «modificare» mira in realtà all'annullamento della decisione impugnata.

#### **Sulla ricevibilità delle conclusioni della ricorrente**

21 Nella seconda parte del suo primo e secondo punto delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di accogliere la domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti della classe 25 e, in subordine, limitatamente alle calzature. La ricorrente chiede pertanto, in sostanza, che all'Ufficio venga intimato di registrare il marchio richiesto per i prodotti di cui trattasi.

22 Si deve a questo proposito ricordare che conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'Ufficio. Incombe, infatti, a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale. Le conclusioni della ricorrente dirette a far sì che sia accolta la domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti della classe 25 e, in subordine, soltanto per le calzature sono pertanto irricevibili [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Papaer Bielefeld/OHMI (Giroform), Racc. pag. II-

433, punto 33, e 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12].

### **Sulla domanda di annullamento del punto 1 del dispositivo della decisione impugnata**

23 La ricorrente solleva un motivo unico con il quale deduce la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

#### *Argomenti delle parti*

24 Per quanto riguarda il confronto tra i segni in conflitto, la ricorrente contesta la constatazione della commissione di ricorso al punto 19 della decisione impugnata, secondo la quale esiste una somiglianza visiva tra i segni «BUD» e «BUDMEN» poiché la sola differenza tra questi due segni è la sillaba «MEN» contenuta nel marchio richiesto. A questo proposito la ricorrente sostiene che le differenze visive tra i detti marchi restano evidenti tenuto conto del fatto che i segni di cui trattasi non contengono disegni, che essi hanno una sola sillaba in comune e che l'ultima sillaba del segno considerato dal marchio richiesto produce una certa dissomiglianza visiva.

25 Per quanto riguarda il confronto fonetico tra i segni di cui trattasi, la ricorrente sostiene che la seconda sillaba «MEN» del marchio richiesto, la quale si pronuncia necessariamente in modo udibile e chiaro in tutte le lingue dell'Unione europea, ha un'incidenza importante sulla pronuncia del segno «BUDMEN» che consente di superare la somiglianza fonetica tra i marchi di cui trattasi. Inoltre la pronuncia del marchio tradizionale anteriore «BUD» sarebbe breve, concisa e dura, mentre quella del marchio richiesto «BUDMEN» sarebbe più lunga.

26 Infine, per quanto riguarda il confronto dei segni dal punto di vista logico, la ricorrente afferma che la parola «BUDMEN» è priva di significato in inglese e in danese come lingue del pubblico cui il marchio è rivolto, poiché si tratta di un termine inventato, composto da una combinazione aleatoria o fantasiosa di due sillabe che conferisce al marchio richiesto un carattere distintivo.

27 Del resto, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato al punto 21 della de-

cisione impugnata che il consumatore medio poteva percepire il marchio contestato come una variante dei marchi nazionali anteriori considerando «BUD» l'elemento distintivo dei marchi in considerazione e che «MEN» ne designasse la finalità. Infatti, a suo avviso, per indicare che i prodotti della classe 25 sono destinati agli uomini, non è né necessario né sufficiente utilizzare congiuntamente «MEN» e l'elemento distintivo di un marchio. Al contrario, i marchi che vogliono designare la finalità di un prodotto della classe 25 sono abitualmente composti da un elemento distintivo seguito dall'espressione «per uomo», «per donna» o per «bambino». Nella sua replica la ricorrente presenta documenti diretti a dimostrare che taluni marchi conosciuti nel settore dell'abbigliamento maschile non usano segni composti col termine «MEN».

28 Per quanto riguarda il confronto dei prodotti, la ricorrente non contesta l'affermazione della commissione di ricorso, al punto 15 della decisione impugnata, circa l'identità tra i prodotti considerati dai marchi nazionali anteriori, da un lato, e dal marchio richiesto, dall'altro.

29 Per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la ricorrente rivela che i prodotti della classe 25 dell'interveniente sono distribuiti a titolo di materiale promozionale o pubblicitario legato al marchio di birra «BUD». Sostiene tale affermazione avvalendosi di documenti prodotti in allegato al ricorso. Inoltre sostiene che l'interveniente non ha dimostrato che utilizzava il suo marchio per calzature le quali, del resto, costituiscono il centro principale di interesse della ricorrente. In questo senso, la ricorrente produce, in allegato al ricorso, sette dichiarazioni di rappresentanti di stabilimenti commerciali aventi ad oggetto l'assenza di rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi e il carattere distintivo del marchio richiesto.

30 Inoltre la ricorrente espone che nella sentenza 14 dicembre 1982, causa 144/81, Keurkoop (Racc. pag. I-2853, punto 24), la Corte ha rilevato che lo ius prohibendi conferito dal marchio non può essere invocato in maniera illegittima qualora lo scopo principale del marchio non sia compromesso. La ricorrente sostiene nella sua replica che a tale principio si è chiaramente ispirato lo spirito del regolamento n. 40/94 della prima direttiva del Consiglio 21

dicembre 1988, n. 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1), e che esso può essere dedotto implicitamente dalle decisioni dell'Ufficio.

31 Infine la ricorrente fa riferimento alla registrazione del suo marchio spagnolo n. 1.984.896 BUDMEN. Secondo la ricorrente la decisione dell'Ufficio spagnolo marchi e brevetti di accettare il detto marchio dopo l'opposizione presentata dall'interveniente in relazione al marchio nazionale anteriore BUD sta a dimostrare che la coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato non ingenera confusione nella mente del consumatore. Inoltre le numerose registrazioni di marchi comunitari internazionali e nazionali nella classe 25 che contengono il segno «BUD» (tra le quali i marchi BUDGIE e BUDDYZ registrati nel Regno Unito e il marchio BUDDY registrato in Danimarca che hanno ad oggetto prodotti della classe 25) starebbero a dimostrare che l'interveniente non ha né un monopolio né un'esclusività sul segno «BUD».

32 In limine l'Ufficio precisa che si astiene dall'intervenire negli aspetti della controversia che, tenuto conto della loro natura, riguardano solo il contenzioso tra la ricorrente e l'interveniente e che i suoi argomenti vertono unicamente sulla questione relativa all'applicazione della regolamentazione del marchio comunitario, che considera necessario chiarire.

33 Per quanto riguarda il confronto dei marchi, l'Ufficio ritiene che i segni in conflitto sono simili dal punto di vista visivo, fonetico e logico. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, considera che il segno BUDMEN presenta un rischio di separazione degli elementi «BUD» e «MEN». A suo parere, quest'ultimo elemento è descrittivo e privo di carattere distintivo nel senso che fa riferimento alla finalità dei prodotti contemplati dal marchio richiesto.

34 In conclusione, l'Ufficio considera che la commissione di ricorso ha deciso giustamente, facendo una corretta applicazione della normativa e della giurisprudenza comunitaria in materia, ha giustamente deciso che esiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

35 Secondo l'interveniente, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno giustamente ritenuto che esisteva un rischio di confusione tra i detti marchi. Infatti, i marchi di cui trattasi sarebbero visivamente, foneticamente e concettualmente simili. A questo proposito, considera che il suffisso «MEN» nel marchio richiesto «BUD-MEN» è percepito non solo dai consumatori anglofoni ma anche dal pubblico danese come un elemento descrittivo in quanto indicazione della natura o della destinazione maschile degli «abbigliamento, scarpe e cappelleria» riguardati dal marchio richiesto. Sostiene di conseguenza che il suffisso «MEN» è secondario rispetto all'elemento dominante «BUD» percepito come indicativo dell'origine dei prodotti.

#### *Giudizio del Tribunale*

36 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Per di più, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

37 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97,

Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17, sentenza del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-104/01, Claudia Oberhauser/OHMI - Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-0000, punto 25].

38 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; Canon, già citata, punto 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, già citata, punto 18; e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40, e sentenza Fifties, già citata, punto 26).

39 Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe citate). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo considerando del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende in particolare dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

40 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, già citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, già citata, punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, già citata, punto 26).

41 Nella specie, considerato che i marchi anteriori sono registrati in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito e che i prodotti di cui trattasi sono di consumo generale (abbigliamento, scarpe e cappelleria), il pubblico da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione è il consumatore medio di questi tre Stati membri [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/OHMI - Educational Services (ELS), Racc. pag. II-0000, punto 48].

42 Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si deve procedere alla verifica della comparazione operata dalla commissione di ricorso dei prodotti riguardati, da un lato, e dei segni in conflitto, dall'altro.

43 La commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti considerati dai marchi nazionali anteriori che rientrano nella classe 25 sono identici ai prodotti «abbigliamento, scarpe e cappelleria» indicati nella domanda di marchio (punto 15 della decisione impugnata). La ricorrente non contesta tale affermazione della commissione di ricorso.

44 E' pertanto pacifico tra le parti che vi è un'identità tra i prodotti oggetto dei marchi in conflitto.

45 Per quanto riguarda la comparazione tra i contrassegni, dalla giurisprudenza risulta che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o logica dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze SABEL, già citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, già citata, punto



25). Si deve pertanto procedere ad una comparazione tra i segni in conflitto nella fattispecie sui piani visivo, fonetico e logico.

46 La commissione di ricorso ha giustamente rilevato al punto 19 della decisione impugnata che i due segni sono di marchi denominativi, dattilografati di norma in lettere maiuscole. I marchi anteriori contengono una sola sillaba di tre lettere, il marchio richiesto è composto di due sillabe di tre lettere ciascuna.

47 Per quanto riguarda la comparazione visiva, si deve constatare che la prima sillaba «BUD» del marchio comunitario richiesto corrisponde all'unica sillaba del segno che costituisce i marchi anteriori e che la sola differenza sta nel fatto che il marchio comunitario richiesto contiene una seconda sillaba «MEN». Come giustamente esposto dall'interveniente, il suffisso «MEN» deve essere considerato accessorio rispetto all'elemento «BUD» dato che occupa un posto secondario nel segno. Del resto si deve rilevare che il segno che costituisce i marchi nazionali anteriori è interamente compreso nel marchio richiesto.

48 Per quanto riguarda il confronto fonetico, la commissione di ricorso afferma che i due segni iniziano con le stesse lettere e si pronunciano nello stesso modo, dato che la seconda sillaba del marchio comunitario richiesto è meno udibile della prima. La commissione di ricorso ritiene di conseguenza che i marchi sono simili sul piano fonetico (punto 20 della decisione impugnata).

49 Si deve constatare che l'elemento «BUD» che è il solo componente dei marchi nazionali precedenti, costituisce pure la prima sillaba del marchio richiesto, sulla quale cade l'accento e che occupa pertanto un posto predominante rispetto alla seconda sillaba «MEN».

50 Tenuto conto dell'identità tra la sillaba dominante del marchio richiesto e i marchi nazionali anteriori, si deve concludere che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che i marchi di cui trattasi sono simili sul piano visivo e fonetico.

51 Per quanto riguarda il confronto logico dei marchi in conflitto, si deve rilevare che, come giustamente sostenuto

dall'Ufficio e dall'interveniente, l'elemento «MEN» costituisce la parola inglese «men» (uomini) e può essere intesa come tale nella regione anglofona della Comunità come pure in Stati membri, quali la Danimarca, dove la conoscenza della lingua inglese è molto diffusa. Ciò considerato, è estremamente probabile che il pubblico cui si rivolge il marchio considererà il marchio «BUDMEN» come un segno derivato dal segno «BUD».

52 Si deve a questo riguardo osservare che, date le differenze abitualmente esistenti tra gli articoli di abbigliamento per uomini e gli stessi prodotti per le donne, il fatto di informare il pubblico che i prodotti di abbigliamento sono destinati ad una clientela maschile rappresenta una caratteristica sostanziale dei prodotti controversi che viene presa in considerazione dal pubblico cui si rivolge il marchio [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/OHMI (ELLOS)(Racc. pag. II-753, punto 34)].

53 Pertanto, il suffisso «MEN» del marchio richiesto è idoneo a contenere per il pubblico cui il marchio si rivolge una connotazione nel senso che suggerisce o addirittura descrive che «gli articoli di abbigliamento, le calzature e la cappelleria» designati dal detto marchio sono destinati ad una clientela maschile. A questo proposito si deve osservare che, in linea generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante dell'impressione d'insieme che tale marchio complessivo produce.

54 Ne consegue che, dal punto di vista logico, la prima sillaba «BUD» va considerata come l'elemento dominante del marchio richiesto.

55 Nella valutazione globale del rischio di confusione, va tenuto conto del fatto che il consumatore medio conserva nella memoria solo un'immagine imperfetta del marchio e dà maggiore importanza all'elemento predominante del segno che in occasione di un successivo acquisto gli consente di identificare il marchio tenuto a mente. Di conseguenza, quando il consumatore medio si imbatte in articoli di abbigliamento designati dal marchio «BUDMEN», il rischio di attribuire a tali prodotti la medesima origine commerciale di quella dei prodotti di abbigliamento commercializzati sotto il marchio anteriore

«BUD» è estremamente probabile se non palese (v., in questo senso, sentenza Fifties, già citata, punto 48).

56 Per quanto riguarda le condizioni nelle quali i prodotti di cui trattasi vengono commercializzati, l'argomento della ricorrente che deduce che i marchi nazionali anteriori sarebbero associati alla birra mentre il marchio richiesto farebbe riferimento unicamente a calzature è infruttuoso. Infatti, nella presente causa l'interveniente non ha invocato l'eventuale reputazione dei suoi marchi anteriori per quanto riguarda la birra e non ha potuto neppure dimostrare che questi avrebbero acquisito una reputazione per quanto riguarda i prodotti per i quali essi sono stati registrati, e, in particolare, articoli di abbigliamento. Ciò considerato, come giustamente esposto dall'interveniente, il riferimento all'uso attuale dei detti marchi nonché alla loro eventuale associazione con il marchio richiesto è privo di pertinenza.

57 Per contro, vanno analizzate le condizioni obiettive nelle quali i marchi possono confrontarsi sul mercato. Si deve a questo proposito rilevare che nel settore dell'abbigliamento è frequente che il medesimo marchio presenta diverse configurazioni, a seconda del tipo del prodotto che esso designa. E' altresì usuale che una stessa impresa utilizzi dei sottomarchi (segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento dominante comune) per distinguere le sue differenti linee di prodotti (femminile, maschile, per giovani). Ciò considerato, è concepibile che il pubblico cui il marchio si rivolge consideri i vestiti designati dai marchi in conflitto come appartenenti invero a due gamme di prodotti distinte ma tuttavia provenienti dalla stessa impresa (v., in questo senso, sentenza Fifties, già citata, punto 49). Di conseguenza, giustamente, la commissione di ricorso ha constatato che il pubblico poteva pensare che i prodotti designati dal marchio «BUDMEN» facessero parte di una nuova gamma di prodotti commercializzati dal titolare del marchio «BUD» o da un'impresa economicamente ad esso collegata (punto 22 della decisione impugnata).

58 Pertanto, tenuto conto, della natura dei prodotti riguardati dai marchi in conflitto, le differenze tra i segni non sono sufficienti per poter escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico a cui ci si rivolge.

59 Inoltre, l'interdipendenza tra i vari fattori da prendere in considerazione in occasione della valutazione globale del rischio di confusione conferma tale conclusione. E' infatti pacifico che i prodotti designati dal marchio richiesto e quelli coperti dai marchi nazionali anteriori sono identici. Tale identità ha per corollario che la portata delle eventuali differenze tra i segni di cui trattasi è attenuata. Infatti, come rilevato dalla Corte, può esistere un rischio di confusione nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti o servizi designati da essi è grande (sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, già citata, punto 21 e ELS, già citata, punto 77).

60 Inoltre gli altri argomenti della ricorrente nulla tolgono a tale conclusione.

61 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti della ricorrente secondo i quali la decisione impugnata non concorda con la prassi decisionale della divisione di opposizione e della commissione di ricorso dell'Ufficio, si deve innanzitutto constatare che la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di situazioni comparabili a quelle di cui alla presente fattispecie. Si deve poi ricordare che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'Ufficio [v. sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, *Messe München/UAMI* (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47, e 5 dicembre 2002, causa T-130/01, *Sykes Entreprises/UAMI* (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (Racc. pag. II-0000, punto 31)]. Pertanto l'argomento che deduce un eventuale discordanza nella decisione impugnata con la prassi decisionale dell'Ufficio è infruttuoso.

62 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'affermazione della ricorrente secondo la quale l'Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti ha deciso di accettare il suo marchio spagnolo n. 1.984.896 «BUDMEN» dopo l'opposizione dell'interveniente relativa al marchio precedente «BUD», decisione che starebbe a dimostrare che la coesistenza dei mar-

chi in conflitto sul mercato non ingenera una confusione nella mente del consumatore, si deve constatare che, come esposto dall'Ufficio e dall'interveniente, i marchi anteriori nella specie sono protetti nel Regno Unito, in Irlanda e in Danimarca. La Spagna non costituisce pertanto il territorio pertinente ai fini dell'analisi del rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Pertanto, l'argomento che deduce la coesistenza dei marchi in tale Stato membro è privo di pertinenza.

63 Per quanto riguarda, in terzo luogo, le affermazioni della ricorrente basate sull'esistenza di marchi comunitari, internazionali e nazionali registrati per i prodotti della classe 25 che contengono il segno «BUD», cosa che a suo avviso sta a dimostrare che l'interveniente non ha né un monopolio né un'esclusività del detto segno, basta osservare che i detti marchi sono privi di rapporto con il caso di specie, come sostenuto dall'Ufficio. Tali affermazioni sono pertanto prive di pertinenza ai fini dell'analisi del rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella presente fattispecie.

64 Per quanto riguarda infine l'argomento che la ricorrente deduce dalla citata sentenza *Keurkoop*, secondo cui lo ius prohibendi conferito da un marchio non può essere invocato in modo illegittimo quando lo scopo principale del marchio non è compromesso, si deve considerare che tale argomento è inconferente. Infatti, la facoltà di opporsi alla registrazione di un marchio comunitario sulla base di un marchio anteriore per evitare un rischio di confusione nella mente del pubblico ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, rientra nell'oggetto specifico del diritto dei marchi quale interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, e cioè la facoltà attribuita al titolare del marchio di opporsi a qualsiasi uso di questo, tale da falsare la garanzia di provenienza (sentenze della Corte 11 luglio 1996, cause C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb e a.*, Racc. pag. I-3457, e 23 aprile 2002, causa C-143/00, *Boehringer Ingelheim e a.*, Racc. pag. I-3759, punti 12 e 13).

65 Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che sussisteva un rischio di confusione tra la domanda di marchio contestata BUDMEN e i marchi nazionali precedenti.

66 Il ragionamento che precede si applica integralmente a tutti i prodotti ai quali il marchio richiesto si riferisce, e cioè «articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria». A questo proposito si deve rilevare che, tenuto conto dell'identità tra i prodotti considerati dai marchi in conflitto, l'analisi del rischio di confusione è identico per l'insieme dei prodotti riguardanti dal marchio richiesto. Ne consegue che, giustamente, la sezione di ricorso ha considerato che sussisteva un rischio di confusione per tutti i prodotti considerati dal marchio richiesto, ivi comprese le «calzature» di cui alla domanda della ricorrente presentata in subordine.

67 Per quanto riguarda i documenti allegati al ricorso e alla replica della ricorrente, nonché alla controreplica dell'interveniente, che non erano stati prodotti dinanzi alla commissione di ricorso, essi, non possono essere presi in considerazione, dato che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94. Infatti, la funzione del Tribunale non è di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Inoltre ammettere tali prove sarebbe in contrasto con l'art. 135, paragrafo 4 del regolamento di procedura, secondo il quale le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, le prove prodotte dalla ricorrente e dall'interveniente per la prima volta dinanzi al Tribunale, debbono essere respinte senza che sia necessario esaminare la loro forza probatoria [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, *eCopy/UAMI* (ECOPY), Racc. pag. II-0000, punto 49].

68 Dall'insieme delle considerazioni che precede consegue che il ricorso dev'essere respinto.

69 (...)Sulle spese

#### Dispositivo

1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente è condannata alle spese.

#### **Notifica dell'Aia n. 56**

##### **Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali**

##### **Atto dell'Aia (1960) e Atto (complementare) di Stoccolma (1967)**

##### ***Adesione del Belize***

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito, da parte del governo del Belize, il 12 giugno 2003, del suo strumento di adesione all'Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto all'Aia il 28 novembre 1960 («Atto dell'Aia (1960)»), completato a Stoccolma il 14 luglio 1967 («Atto (complementare) di Stoccolma (1967)») e modificato il 28 settembre 1979.

L'Atto dell'Aia (1960) entrerà in vigore, nei confronti del Belize, il 12 luglio 2003. A partire da tale data il Belize sarà vincolato dal disposto degli articoli da 1 a 7 dell'Atto (complementare) di Stoccolma (1967) e diverrà altresì membro dell'Unione dell'Aia.

12 giugno 2003

#### **Notifica dell'Aia n. 57**

##### **Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali**

##### **Atto dell'Aia (1960) e Atto (complementare) di Stoccolma (1967)**

##### ***Adesione della Georgia***

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito, da parte del governo della Georgia, il 1° luglio 2003, del suo strumento di adesione all'Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto all'Aia il 28 novembre 1960 («Atto dell'Aia (1960)»), completato a Stoccolma il 14 luglio 1967 («Atto (complementa-

re) di Stoccolma (1967)») e modificato il 28 settembre 1979.

L'Atto dell'Aia (1960) entrerà in vigore, nei confronti della Georgia, il 1° agosto 2003. A partire da tale data la Georgia sarà vincolata dal disposto degli articoli da 1 a 7 dell'Atto (complementare) di Stoccolma (1967) e diverrà altresì membro dell'Unione dell'Aia.

1° luglio 2003

#### **Notifica Nizza n. 115**

##### **Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi**

##### ***Adesione della Repubblica d'Albania***

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica d'Albania, il 19 giugno 2003, del suo strumento di adesione all'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979.

L'Accordo di Nizza, riveduto e modificato, entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica d'Albania, il 19 settembre 2003.

19 giugno 2003

#### **Notifica Nizza n. 116**

##### **Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi**

##### ***Adesione della Repubblica dell'Azerbaijan***

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di

notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica dell'Azerbaijan, il 14 luglio 2003, del suo strumento di adesione all'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979.

L'Accordo di Nizza, riveduto e modificato, entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica dell'Azerbaijan, il 14 ottobre 2003.

14 luglio 2003

#### **Notifica Locarno n. 54**

##### **Accordo di Locarno che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali**

##### ***Adesione della Repubblica dell'Azerbaijan***

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica dell'Azerbaijan, il 14 luglio 2003, del suo strumento di adesione all'Accordo di Locarno che istituisce la classificazione internazionale di disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968 e modificato il 28 settembre 1979.

Tale Accordo entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica dell'Azerbaijan, il 14 ottobre 2003.

14 luglio 2003

#### **Notifica Locarno n. 55**

##### **Accordo di Locarno che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali**

##### ***Adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord***

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

le (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito, da parte del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il 21 luglio 2003, del suo strumento di adesione all'Accordo di Locarno che istituisce la classificazione internazionale di disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968 e modificato il 28 settembre 1979.

Tale Accordo entrerà in vigore, nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il 21 ottobre 2003.

21 luglio 2003

#### **Notifica UPOV n. 88**

#### **Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV)**

#### ***Adesione della Repubblica di Polonia all'Atto del 1991***

Il segretario generale dell'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica di Polonia, il 15 luglio 2003, del suo strumento di adesione alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (Atto del 1991).

Tale Convenzione internazionale, come riveduta nel 1991, entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica di Polonia, il 15 agosto 2003.

15 luglio 2003